

XXXIV SEDUTA*(ANTIMERIDIANA)***MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1989****Presidenza del Presidente MEREU SALVATORANGELO****I n d i****del Vicepresidente BAGHINO****I n d i****del Presidente MEREU SALVATORANGELO****INDICE**

Disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1990)" (10). (Continuazione della discussione degli articoli):

BARRANU	865-868-869
SORO	865-867
SATTA GABRIELE	866-869-871-881-888-891-982
CABRAS, Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio	866-868-870-872 875-876-880-882-890-891-898-902-908-914
MANNONI	868-870-879-889-898
PULIGHEDDU	868
USAI SANDRO	872-888-897-898
MANCA	872-874-875-907
SANNA	878-912
PORCU	880
SERRA PINTUS	887
MELIS	887
LADU LEONARDO	890-891-899
RUGGERI	897-898
(Votazione per appello nominale dell'emenda- mento numero 71)	899
(Risultato della votazione)	899
ZUCCA	902
LORETTU	908-910

COCCO	911
(Votazione segreta dell'emendamento numero 28)	912
(Risultato della votazione)	912
DEIANA	913-914
BAGHINO	914-915
Sull'ordine del giorno:	
FARIGU	915

La seduta è aperta alle ore 10 e 10.

SECHI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di martedì 19 dicembre 1989, che è approvato.

Continuazione della discussione degli articoli del disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1990)" (10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione degli articoli del disegno di legge numero 10.

Si dia lettura dell'articolo 7.

SECHI, Segretario:

Art. 7

Applicazione del Capo IV della legge regionale
n. 45 del 1976

1. Per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, sono autorizzate, nell'anno finanziario 1990, le seguenti spese:

– lire 1.200.000.000 per i servizi acquedottistici, per gli impianti di sollevamento acque e di potabilizzazione (cap. 08030);

– lire 4.000.000.000 per i servizi di fognature e per gli impianti di depurazione (cap. 05014/06);

– lire 4.200.000.000 per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi (cap. 05014/07).

2. Le provvidenze di cui al precedente comma sono erogate secondo i criteri indicati nell'articolo 7 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6; può essere disposta in favore degli enti beneficiari un'anticipazione non superiore al 50 per cento del contributo concesso.

3. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito in 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. Per l'anno 1990 è sospesa l'esecutività dell'articolo 18 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Sanna - Barranu - Satta G.

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

“Art. 7 bis

Programmi di opere pubbliche di interesse
dei comuni e delle province

1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 170.000.000.000 (cap. 08055-01) per il finanziamento di programmi annuali di sovvenzionamento

di opere pubbliche di interesse dei comuni e delle province.

2. Lo stanziamento è così ripartito:

– anno 1990 lire 85.000.000.000

– anno 1991 lire 85.000.000.000

3. Ai fini della determinazione dei criteri per la concessione delle sovvenzioni si applica la procedura prescritta dall'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

4. Per l'anno 1990 i termini per la presentazione delle indicazioni programmatiche da parte dei comuni e delle province scadono il 31 marzo e la Giunta regionale propone all'approvazione del Consiglio regionale i criteri e le priorità di cui al quarto comma del citato articolo 3 entro il 30 giugno.

5. La denominazione del capitolo 08055-01 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei lavori pubblici è così modificata: “Fondo per il sovvenzionamento di opere pubbliche di interesse dei comuni e delle province (art. 3 L.R. 22 aprile 1987, n. 24; art. 7 bis della legge finanziaria)”.

USCITE

In aumento.

Cap. 08055/01 + lire 85.000.000.000

ENTRATE

In aumento

Cap. 12106 (IRPEF) + lire 50.000.000.000

Cap. 12107 (IRPEG) + lire 20.000.000.000

Cap. 12301 (IMP. FABBRICAZIONE)
+ lire 15.000.000.000. (20)

Emendamento aggiuntivo Sanna - Manca - Satta G.

Al fine del comma 2, dopo il termine “concesso”, aggiungere: “nell'anno precedente”. (60)

Emendamento all'emendamento numero 20 sostitutivo parziale Sanna - Manca - Satta G.

All'inizio del comma 4 eliminare: “per l'anno 1990” e aggiungere, dopo la parola “scadono il 31 marzo”, la frase: “di ogni anno”. (61)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

BARRANU (P.C.I.). Signor Presidente, innanzitutto va detto che l'emendamento numero 20 era stato presentato dal Gruppo comunista contestualmente all'emendamento all'articolo 3 *bis*, che purtroppo non è stato accolto dalla Giunta ed è stato respinto dal Consiglio regionale. Questo emendamento, comunque, propone un programma biennale di opere pubbliche per un valore di 170 miliardi che, grosso modo, ricalca quello triennale (deliberato con la legge finanziaria dell'88 per un valore di 125 miliardi), da attuarsi con i criteri dell'articolo 3 della legge 24; criteri che non erano stati applicati per il programma triennale in discussione con l'articolo 3 *bis*.

Il senso di questo emendamento è duplice. Ovviamente, in primo luogo, si tratta di accrescere l'entità delle risorse destinate ad interventi in materia di opere pubbliche di carattere comunale e sovracomunale, pensando ad una eventuale ricaduta, in termini di incremento, delle strutture civili e dell'occupazione. In secondo luogo - e questo era l'altro aspetto - per dare immediata la sensazione che era stata oggetto di discussione, e anche di preoccupazione e di perplessità manifestate dall'Assessore del bilancio, in particolare in Commissione programmazione, l'osservazione sul fatto che non si può sempre approvare una legge e poi proporre delle deroghe. Era stato questo infatti l'argomento chiave utilizzato dall'assessore Cabras per rifiutare in Commissione la proposta, che già in quella sede noi facevamo, di chiudere la questione relativa al programma dei 125 miliardi attraverso una deroga che consentiva la spendita di quei fondi, anche senza l'applicazione dei criteri della legge 24.

E per dimostrare che non si trattava di abusare delle deroghe si proponeva contemporaneamente la realizzazione di un programma con le procedure che l'Assessore ai lavori pubblici ha dichiarato di avere avviato, quelle previste appunto dai commi dell'articolo 3: le schede, le consultazioni dei comuni, le indicazioni delle priorità, i criteri allegati al bilancio di previsione e così via.

Ecco, questo è il senso dell'emendamento da noi proposto. Indubbiamente riteniamo un grave

errore da parte della Giunta, la non accettazione del nostro invito a risolvere il problema nel senso più logico, e anche più veloce e più operativo, così come veniva proposto con l'articolo 3 *bis*. Comunque, resta in piedi il senso di questo emendamento sul quale vorremmo conoscere l'opinione della Giunta. Così come chiediamo per quale ragione non si ritiene, e non si è ritenuto, di entrare nel merito dei problemi che noi abbiamo posto (accrescere l'entità delle risorse per interventi in materia di opere pubbliche) magari modificando le nostre cifre che rientravano nella logica e nella ripartizione delle risorse della contromanovra avanzata dal Gruppo comunista. Cifre che potevano, ovviamente, e possono essere riviste alla luce delle differenti valutazioni ed esigenze, diciamo di incastro e di utilizzazione delle risorse, che la Giunta ritenesse più opportuno fare.

Ecco noi vogliamo sapere il perché la Giunta regionale non ha sentito fino ad ora l'esigenza di intervenire sul merito del problema posto, se è vero (l'ha ripetuto anche ieri nella replica all'articolo 4 l'Assessore al bilancio) che non si intende, come noi abbiamo denunciato, operare di fatto una drastica riduzione dei trasferimenti a favore degli enti locali. Di questo si tratta, infatti, sia con il blocco del programma dei 125 miliardi, sia con la manovra (parzialmente corretta con l'articolo 4) relativa all'articolo 45.

Si può anche affermare che non è vero, che non si ha per intendimento quello di procedere a una riduzione di trasferimenti agli enti locali, si può affermare tutto questo: però queste sono affermazioni. La realtà è quella che emerge dagli articoli in discussione, nei sì e nei no detti dalla Giunta a questi articoli. E la sostanza è che su tre punti chiave la posizione della Giunta, nei fatti, contrasta con le affermazioni che lo stesso Esecutivo ha fatto nel corso della discussione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

SORO (D.C.). Solo per chiedere all'onorevole Barranu, o al Gruppo comunista, un chiarimento prima di entrare nel merito della discussione. In questo emendamento si fa riferimento, per la copertura dei programmi, a maggiori entrate per

85 miliardi previste per IRPEF, IRPEG e imposte di fabbricazione. Vorremmo capire come sono state calcolate queste maggiori entrate.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella proposta iniziale della Giunta regionale il regime complessivo delle entrate era calcolato su un più 7,1 per cento rispetto all'anno precedente. Pur con gli aggiustamenti che la Giunta ha operato in Commissione, portando altri 135 miliardi in entrata, il regime complessivo delle stesse entrate va ad un più 12-13 per cento all'incirca. Poiché il regime complessivo delle entrate dello Stato nell'anno in corso si attesterà intorno al 20 per cento, noi riteniamo che, proporzionalmente ripartito tra le varie voci di entrata, sia ancora compatibile con le previsioni portare tale incremento. Tuttavia credo che se questa spiegazione non fosse esauriente, a norma di Regolamento dovremmo convocare la Commissione bilancio e valutare la questione in quella sede.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Io vorrei brevemente esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 20. Ovviamente la Giunta non lo accoglie, e certamente non per scarsa fiducia nella capacità dei Comuni - come abbiamo già detto ieri - di spendere i denari, così come non seguiamo una linea di riduzione delle risorse in direzione dei Comuni.

Il programma di opere pubbliche per 170 miliardi proposto con l'emendamento numero 20, è sicuramente nelle intenzioni della Giunta ma sarà proposto al momento opportuno. Prima, dovremo venire a capo dell'attuazione del precedente programma '88-'89-'90 che, come tutti sapete, è ancora in una fase neppure attuativa ma semplicemente programmatica. Alla Giunta non pare

quindi opportuno che, in questa fase, si preveda un ulteriore stanziamento che potrà essere oggetto di discussione in sede di assestamento del bilancio, cioè tra qualche mese. La Giunta non accoglie neppure gli altri due emendamenti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 60. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 61. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo. Io credo che, come ho già detto ieri, il miglior modo di procedere in fretta sia quello di fare le cose con calma. Questo è un richiamo rivolto non tanto alla Presidenza quanto ai colleghi della maggioranza: quasi un appello a seguire con più attenzione i lavori.

Poc'anzi ci è stata richiesta una spiegazione su alcuni emendamenti. La spiegazione è stata data, e in conclusione io ho chiesto ai colleghi se essa fosse stata esauriente. Nel caso contrario sarebbe stata inevitabile una convocazione della Commissione bilancio. Io credo che la cortesia con la quale noi abbiamo voluto rispondere alle sollecitazioni del collega avrebbe meritato altrettanta cortesia di una controrisposta; invece, presi dalla fretta, andiamo avanti ma credo che questo sistema non sia produttivo. Certamente non era nelle intenzioni del collega Soro, che conosco per colle-

ga correttissimo e attento, tuttavia di fatto una sia pur lieve scortesia nei nostri confronti è stata operata.

Pertanto, io rivolgo un appello soprattutto ai colleghi della maggioranza affinché seguano con calma e con attenzione perché le cose che noi diciamo, anche se non condivise, hanno sempre un loro fondamento, una loro dignità e spero portino comunque, sempre e comunque ad una riflessione da parte dei colleghi della maggioranza. Noi votiamo contro l'articolo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soro. Ne ha facoltà.

SORO (D.C.). L'onorevole Satta avrà notato che, nonostante la sua conclusione, l'Assessore del bilancio ha espresso un parere di rigetto dell'emendamento. La motivazione del non accoglimento si basa sulla non condivisione non della valutazione relativa all'attendibilità delle entrate, ma alla impostazione più generale della politica di intervento nel settore delle opere pubbliche. Questa posizione della Giunta fa cadere la necessità sia di un confronto sulla stima delle entrate ipotizzate in quell'emendamento, sia di una espressione di giudizio da parte di chi aveva posto il quesito.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

SECHI, Segretario:

Art. 8

Aggiornamento dei programmi di opere pubbliche

1. Al fine di agevolare la verifica dei programmi delle spese di investimento e di accelerarne l'esecuzione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare le disponibilità residue, ivi compresi i residui di stanziamento, sussistenti alla data del 31 dicembre 1989 per la realizzazione di

programmi di intervento approvati nel corso dell'esercizio 1990, anche con l'inserimento di nuovi interventi e l'eliminazione di altri non più attuali, secondo la procedura di cui all'articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1

2. I relativi interventi devono riferirsi ad opere che siano "immediatamente eseguibili" in quanto si possa procedere alla consegna dei lavori entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione dei programmi.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Sanna, Barranu, Satta G.

Art. 8

L'articolo 8 è soppresso. (21)

Emendamento aggiuntivo Sanna, Barranu, Dadea, Satta G.

Art. 8 bis

(Contributi per la gestione di acquedotti)

Per la concessione di contributi di esercizio per la gestione di acquedotti e di impianti di potabilizzazione è autorizzata nell'anno 1990 la spesa di lire 3.000.000.000 (CAP. 08030).

BILANCIO (DL 11/A)

**USCITA
TABI**

In aumento

Cap. 08030 + lire 1.800.000.000

ENTRATE

In aumento

Cap. 12106 (IRPEF) + lire 1.800.000.000. (22)

Emendamento sostitutivo parziale Cabras - Floris - Desini - Pili

Art. 8

Aggiornamento dei programmi di opere pubbliche

Il primo comma è sostituito dal seguente:

“Al fine di agevolare la verifica ed accelerare l'esecuzione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad apportare, entro l'anno 1990, modifiche ed integrazioni ai programmi di opere pubbliche in corso di realizzazione o da realizzare con l'utilizzazione di stanziamenti disposti a tutto il 31 dicembre 1989, anche con l'inserimento di nuovi interventi e l'eliminazione di altri non più attuali, secondo la procedura di cui all'articolo 4, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1”. (43)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti 21 e 22 ha facoltà di illustrarli.

BARRANU (P.C.I.). Signor Presidente, nel bilancio c'è una decurtazione del capitolo 08030, quello relativo ai contributi di gestione per gli acquedotti e gli impianti di potabilizzazione, per una cifra superiore al miliardo e mezzo. Questo può creare dei problemi agli enti, in particolare ai consorzi quale per esempio il Govossai, che da vari anni ormai potevano contare su questa cifra globale e fissa di 3 miliardi. Attuando la decurtazione ipotizzata si annunciano dei grossi problemi, che comunque poi dovranno essere affrontati, per l'abbattimento dei costi di gestione relativi appunto alla gestione degli acquedotti e degli impianti di potabilizzazione; e questo è stato anche denunciato da alcune strutture. Se questi problemi sorgessero, per l'atteggiamento della Giunta o di settori della maggioranza, collegato magari a valutazioni di ordine politico-generale, è bene che rimanga agli atti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.). Signor Presidente, semplicemente per dire questo: se vi è un problema di

funzionamento degli enti e dei consorzi io credo che la Giunta avrà dei documenti, delle richieste, delle dimostrazioni di fabbisogno e quindi la prima valutazione sul problema del funzionamento è della Giunta stessa. Non credo che il Governo regionale intenda, come dire, sopprimere le possibilità di attuazione di un servizio essenziale. Quindi, se la Giunta dovesse ritenere che questo problema sia dimostrato ed esistente, bene, altrimenti troveremo un'altra occasione per discutere di questo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puligheddu. Ne ha facoltà.

PULIGHEDDU (P.S.d'Az.). Signor Presidente, per sapere se la Giunta, come aveva comunicato, ha presentato un emendamento di deroga per le programmazioni relative al 1989. Anche questo, come l'articolo 4, era stato oggetto di discussione e di valutazione perché, come tutti sappiamo, l'Assessore dei lavori pubblici ha notificato ai sindaci interessati (che avevano già avuto comunicazione dei finanziamenti relativi al 1989-'90) che si sarebbe chiesta la deroga relativamente all'articolo della “24” che prevedeva questi stanziamenti e la scheda.

Vorremmo quindi conferma se l'emendamento è stato presentato e in quali termini affronta il problema.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare ha facoltà di parlare per esprimere il parere della Giunta l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Io puntualizzo subito un aspetto che è stato già oggetto di discussione. L'articolo 8, intanto, non è rivolto in particolare ai programmi dei quali, per esempio, parlava nel suo intervento il collega Puligheddu. E' un articolo che è stato introdotto nella legge finanziaria sostanzialmente per consentire l'opportunità di rivisitare programmi, che dovevano essere predisposti entro il 31 dicembre 1989, alla luce di eventuali situazioni di fatto che si dovessero manifestare e che rendessero questi programmi,

per piccole porzioni, non più attuali.

I colleghi sanno che quando si compiono queste operazioni in genere le norme vanno a residuo; quindi questo è un tentativo di evitare che si verifichi una situazione di questo tipo, non certamente quello di stravolgere i programmi già fatti. Io confermo perciò quanto già detto a questo riguardo in altre occasioni e in altre sedi, in particolare in Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Signor Presidente, molto brevemente, la spiegazione, reiterata anche adesso, della Giunta su questo articolo lascia assolutamente insoddisfatti, perché a noi pare che non sia questo il vero motivo della stesura dell'articolo stesso.

A noi pare invece che l'articolo istituisca una sorta di delega in bianco alla Giunta per rivedere programmi già approvati. In alcune operazioni programmatiche all'interno di alcuni programmi è già norma e prassi, infatti, che si possano operare sostituzioni o cambiamenti senza la necessità di ricorrere a una norma in legge finanziaria.

Mi riferisco ad esempio ai programmi per l'edilizia residenziale e le assegnazioni alle cooperative nel quadro dei programmi di edilizia popolare, nei quali è lunga prassi che ove i Comuni a cui vengono assegnati non dimostrino di poter impegnare i fondi o viceversa le cooperative che sono le destinatarie finali non siano in condizioni di usufruirne, si operino con delibera di Giunta le variazioni che sostituiscono gli uni agli altri. Lo abbiamo fatto molte volte, collega Merella, anche con il suo voto favorevole!

Pertanto, un'autorizzazione in legge, con norma di legge di carattere generale, a noi pare abbia come giustificazione vera, se non apparente recondita, quella di consentire alla Giunta di por mano a tutte le variazioni di programmi per intero, nei quali questi aggiustamenti non siano previsti già dalla normativa vigente. E' pertanto, ancora una volta, una contraddizione in termini rispetto alle dichiarazioni, continuamente ripetute, sul rispetto degli indirizzi e dei programmi varati dalle Giunte precedenti; quindi altamente contraddit-

torie e per questo inaccettabili. Noi abbiamo proposto perciò un emendamento soppressivo totale dell'articolo; oltretutto anche l'emendamento sostitutivo parziale numero 43, proposto dalla Giunta, esprime - e perciò ci trova nettamente contrari - sostanzialmente lo stesso contenuto del primo comma dell'articolo 8 sia pur rigirando le parole in altri versi.

Noi siamo quindi contrari perché da questo articolo derivano contraccolpi non solo di carattere politico, ma al sistema complessivo delle autonomie locali le quali, come voi sapete, hanno avanzato esigenze opposte che noi facciamo proprie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Io chiederei alla Giunta una riflessione ulteriore. Una rilettura attenta dell'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 8 comporta che, alle valutazioni di carattere più generale riguardanti lo stesso rischio di rinvio della legge, si aggiungano anche rilievi politici. Io credo che la stessa Giunta se ne sia resa conto nel momento in cui ha formulato l'emendamento numero 43. Si eliminano infatti i riferimenti all'utilizzo dei residui di stanziamento e si lascia sostanzialmente il contenuto dell'articolo.

Subentra a questo punto la stessa considerazione che abbiamo fatto in generale per tutto il provvedimento. Praticamente, con questo bilancio, che veniva definito all'inizio come un bilancio tecnico, di fatto si portano avanti alcune operazioni del taglio politico molto netto. E queste operazioni sono, essenzialmente, quelle che abbiamo più volte sottolineato: l'incidere sulla misura dei trasferimenti agli enti locali, le incentivazioni alle imprese, gli interventi a favore dell'occupazione da un lato e, dall'altro, il rivedere globalmente programmi di intervento già deliberati. In questo caso, addirittura, si ripropone il problema che era alla base dell'argomentazione relativa al programma dei 125 miliardi; cioè ridiscutere il programma, per la difficoltà di una mancata deroga alla legge 24, in termini più generali.

Ora il secondo comma, è vero, dice che lo spirito di questo intervento è quello di inserire opere che siano immediatamente eseguibili entro

un determinato termine; però c'è un problema più rilevante che dobbiamo porci: in sede nazionale questo meccanismo (meccanismo proprio sia del FIO che della legge 74) lo si sta sottoponendo ad una severa critica. E' vero infatti che esiste la necessità di accelerare al massimo la spesa, e di individuare tutti i meccanismi che consentano di accelerarla, ma collegando questa esigenza anche alle finalità dei progetti. Perché non è affatto vero che i progetti più pronti, più immediatamente eseguibili, siano quelli più giusti. Anzi, sappiamo che ormai esiste una vera e propria scienza della preparazione; la capacità di disporre di progetti immediatamente eseguibili imponendo le finalità. E' un problema che andrà affrontato - ed è nostra intenzione discuterlo fra breve - e che riguarda tutta la tematica dei lavori pubblici: la nuova disciplina per esempio delle concessioni, dei progetti chiavi in mano e così via, dove in sostanza alla inefficienza della pubblica amministrazione, che è giusto denunciare e alla quale occorre porre riparo, si contrappone la troppo facile alternativa di chi ha tutto pronto. E' giusto, quindi, dire che occorre eseguire più velocemente i progetti, e occorre muoversi in questa direzione; ma pensare che questa finalità possa essere ottenuta semplicemente inserendo i progetti così detti immediatamente eseguibili, be', questa è una risposta insufficiente e per molti versi anche sbagliata. La programmazione, in sostanza, non la possono fare coloro che predispongono progetti immediatamente eseguibili; una verifica perlomeno sugli obiettivi e sulle finalità va fatta.

Concludendo, i rischi insiti in questo articolo, dal punto di vista della legittimità, non vengono a mio avviso rimossi dall'emendamento presentato. Restano in piedi tutti i dubbi, le perplessità e le contrarietà in ordine ad una manovra che in sostanza con l'argomento legato all'esigenza, che anche noi condividiamo, di snellire le procedure e di accelerare la spesa, di fatto finisce col riprogrammare interventi già definiti, si creano così incertezza nei destinatari delle risorse e dubbi anche sulla effettiva capacità di raggiungere gli obiettivi che gli estensori di questo articolo si propongono.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.). Preso atto della dichiarazione della Giunta, che mi pare confermi quel giusto criterio di recupero dell'efficienza della spesa per alcuni progetti che si rivelassero non praticabili, credo che forse una più attenta formulazione del testo potrebbe meglio corrispondere a questa intenzione. Chiederei perciò la sospensione della votazione dell'articolo, per esaminarlo meglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Nessuna obiezione alla sospensione dell'articolo, però confermo quanto ho detto prima e lo confermo a maggior ragione se, per esempio, prendiamo come riferimento della preoccupazione che la Giunta ha avuto nel predisporre questa norma ciò che sta accadendo nei fatti con l'attuazione della legge 64 relativamente ai provvedimenti straordinari dei programmi del Mezzogiorno. L'Agenzia infatti non solo non si preoccupa degli interventi già programmati, ma neanche delle convenzioni già firmate prima di revocare progetti per i quali non sono iniziate le opere secondo i termini previsti, cioè che rivelino qualche difficoltà nella procedura tecnica. Noi certamente non proponiamo di arrivare a questo; porto questo esempio per rappresentare al Consiglio che esistono esigenze, reali e fondate, che è opportuno normare onde evitare la paralisi dell'attività di spesa della Regione.

PRESIDENTE. Quindi è sospeso l'esame dell'articolo 8. Si dia lettura dell'articolo 9.

SECHI, *Segretario*:

Art. 9

Modalità di pagamento per le opere pubbliche

1. I versamenti di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, sono disposti secon-

do le seguenti quote percentuali determinate sull'importo delle singole concessioni:

- 30 per cento contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione;

- ulteriore 20 per cento per spese sostenute nella misura del 20 per cento dello stesso importo di concessione;

- ulteriore 20 per cento per spese sostenute nella misura del 40 per cento dello stesso importo di concessione;

- ulteriore 20 per cento per spese sostenute nella misura del 60 per cento dello stesso importo di concessione;

- fino all'ulteriore 10 per cento per spese sostenute nella misura del 90 per cento dello stesso importo di concessione.

2. L'importo delle spese sostenute è certificato da apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente concessionario e controfirmata, ove trattasi di spese per lavori, somministrazioni e forniture, dal direttore dei lavori o, se nominato, dall'ingegnere capo e dall'eventuale collaudatore in corso d'opera e finale.

3. L'erogazione di finanziamenti come disciplinata ai commi precedenti è estesa alle concessioni relative ai "progetti FIO" finanziati con fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, ed alla deliberazione CIPE assunta in data 12 maggio 1988 ed agli interventi straordinari di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Sanna - Satta G. - Barranu

L'articolo 9 è soppresso. (36)

Emendamento sostitutivo parziale Cabras - Floris - Desini - Pili

Il secondo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

2. L'importo delle spese sostenute è certificato da apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente concessionario. (44)

Emendamento sostitutivo parziale Sanna - Manca - Barranu - Satta G.

Il primo comma dell'articolo 9, dopo le parole "singole concessioni", è così modificato:

- 60 per cento contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione;

- l'ulteriore 40 per cento per spese sostenute nella misura del 50 per cento dello stesso importo di concessione. (70)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gabriele Satta per illustrare l'emendamento numero 36.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, già in Commissione noi abbiamo fatto presente alla Giunta che la finalità per la quale sostiene di aver varato questo articolo non viene assolutamente perseguita con un tale frazionamento dell'erogazione della spesa. Non a caso l'articolo è stato oggetto di numerose contestazioni, e anche di qualche nota ironica, da parte della stampa che interpretava, credo, il comune sentire della gente. Francamente, è tale l'intrico di incastri nell'erogazione delle somme, come stati di avanzamento delle spese effettuate, da mettere sicuramente in difficoltà le amministrazioni.

E' ben vero che la Giunta ha sostenuto che questo regime di spesa è tale da favorire, in un certo modo, le imprese. Noi prendiamo per verità questa affermazione secondo cui le imprese preferirebbero una erogazione a più stati di avanzamento, seppure ridotti nel loro ammontare, perché questo garantirebbe un flusso più continuativo di finanza alle loro casse che consentirebbe quindi una maggiore operatività. Tuttavia credo che si possa trovare tra le due opposte esigenze, quella delle amministrazioni locali e quella delle imprese, un punto d'incontro più semplice e meno macchinoso di quello formulato con l'articolo 9.

Per questo motivo noi abbiamo proposto due emendamenti susseguentesi appunto in successione logica; il primo soppressivo che lascia lo *status quo* con regime di erogazioni, se ricordo bene, a tre stati di avanzamento, il secondo invece modificativo, qualora il soppressivo non dovesse passare, reca una riduzione che semplifichi la normativa.

Credo che una riflessione ulteriore da parte della maggioranza e della Giunta potrebbe consentire di arrivare a una formulazione dell'articolo che sia sicuramente capace di superare le difficoltà degli enti locali e, allo stesso tempo, di cogliere le esigenze del mondo produttivo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (D.C.). Ho ascoltato con attenzione le osservazioni dell'onorevole Satta, ma non le condivido per niente. La mia esperienza di amministratore di enti che usufruiscono di contributi regionali, che si trovano di fronte a erogazioni non conformi né alle esigenze della impresa né a quelle degli stessi enti, mi induce a respingere totalmente la proposta formulata dal consigliere Satta e a confermare, invece, l'urgenza e la necessità che venga votato l'articolo 9 nella sua interezza insieme con l'emendamento numero 44 proposto dalla Giunta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Io non so se quando ne abbiamo discusso in Commissione siamo riusciti a chiarire bene il senso di questa proposta. Sostanzialmente, con questo articolo, si regolano le erogazioni per spese di investimento finanziate dalla legge 64 che - credo tutti lo sappiano - funziona attraverso erogazioni che non avvengono come si dice in un'unica soluzione ma trimestralmente a seguito della presentazione dello stato della spesa.

Da questo punto di vista, quindi, poiché si tratta di spese che riguardano investimenti per centinaia di miliardi, se non introduciamo una modulazione come quella proposta, rischiamo di fare anticipazioni di cassa ingenti e rilevanti senza avere, a fronte di questa, la corrispondente erogazione da parte dell'Agenzia. Purtroppo la stampa spesso è ridicola perché non sa mettersi davanti allo specchio, perché non scrive esattamente sui

problemi di cui si parla, perché è facile dire che questa è una norma vessatoria nei confronti degli amministratori comunali. Se invece si scrivono le ragioni per le quali è proposta in questo modo, probabilmente si scopre che stiamo cercando di realizzare una modulazione anche con il modo in cui noi riceviamo i denari.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 36. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio per illustrare l'emendamento numero 44.

CABRAS (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Manca per illustrare l'emendamento numero 70.

MANCA (P.C.I.). Signor Presidente, io credo che sia opportuno tornare un po' sulle argomentazioni del collega Satta perché qui abbiamo di fronte tre esigenze. La prima è quella della amministrazione regionale che giustamente, pare doveroso accogliere l'osservazione che faceva l'Assessore della programmazione, si troverebbe in certo qual modo costretta ad anticipazioni di cassa; la seconda considerazione è quella relativa all'interesse delle imprese esecutrici dei lavori che hanno bisogno di tempi certi per i pagamenti. Ma esiste anche un'altra esigenza che è l'esigenza organica dell'ente locale di essere posto in condizione di adempiere alle richieste di documentazione e rendicontazione che, in assenza, non darebbero luogo alla regolare erogazione degli importi degli

stati di avanzamento dei lavori.

Allora qui ci troviamo di fronte chiaramente ad una impossibilità congenita dell'ente locale di rispondere, in tempi razionali e rapidi, alla domanda di documentazione che verrebbe posta dall'articolo 9 così come è formulato. Noi ci troviamo in realtà di fronte a cinque passaggi che impongono cinque pratiche in tempi diversi. La proposta subordinata che noi facciamo, che tiene conto anche della risposta dell'Assessore, è quella di limitare a due i passaggi, quindi a due esigenze di rendicontazioni intermedie che darebbero all'ente locale la possibilità di restringere i tempi dal punto di vista della rendicontazione, e quindi dell'espletamento di atti, e metterebbero dall'altra parte la Regione in condizione di non dover anticipare come manovra di cassa.

Noi crediamo che la sottolineatura dell'impossibilità pratica dell'ente locale di rispondere nei tempi richiesti sia un dato reale. I comuni della Sardegna rispetto ai comuni di altre Regioni si trovano oggi in posizione di personale largamente sottostimata. Allora noi diciamo che questo problema esiste, di questo problema la Giunta regionale è a conoscenza e se ne deve fare carico, se non nell'impossibilità di impiegare nuovo personale, per lo meno nella possibilità, che è in suo potere, di ridurre il carico di lavoro per gli stessi enti locali. Noi quindi proponiamo all'attenzione della Giunta, lo ripeto, l'importanza dell'articolo 9 nella formulazione da noi sottoposta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 70 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. La Giunta ribadisce quanto ha dichiarato nell'intervento precedente e non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 70. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9 bis.

SECHI, Segretario:

Art. 9 bis

Modifiche ed integrazioni
alla L.R. 22.4.1987, n. 24

1. Il secondo comma dell'art. 11 della L.R. 22/4/1987, n. 24, abrogato dall'art. 4 della L.R. 26/1/1989, n. 5, è ripristinato nel seguente testo:

"I progetti delle opere pubbliche di competenza degli enti di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge (anche se trattasi di opere finanziate con provvedimento regionale), sono approvati con deliberazione degli organi collegiali degli enti medesimi nell'ambito delle rispettive competenze. L'approvazione è subordinata all'acquisizione del parere del proprio ufficio tecnico quando l'importo di progetto non superi i seguenti limiti:

a) lire 400.000.000 per gli enti dotati di ufficio tecnico diretto da geometra o da tecnico equiparato;

b) lire 800.000.000 per gli enti dotati di ufficio tecnico diretto da ingegnere o architetto;

c) lire 3.000.000.000 per i Comuni capoluogo di provincia, per l'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT), per l'Ente acquedotti e fognature (ESAF) e per l'Ente autonomo del Flumendosa (EAF);

d) lire 3.500.000.000 per le Amministrazioni provinciali".

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Sanna - Baranu - Manca - Zucca - Satta G.

L'articolo 9 bis è sostituito dal seguente:

Art. 9 bis

Modifiche ed integrazioni
alla L.R. 22.4.1987, n. 24

1. Il secondo comma dell'art. 11 della L.R. 22/4/1987, n. 24, abrogato dall'art. 4 della L.R. 26/1/1989, n. 5, è ripristinato nel seguente testo:

"I progetti delle opere pubbliche di competenza degli enti di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge (anche se trattasi di opere finanziate con provvedimento regionale, ivi comprese quelle del settore agricolo), sono approvati con deliberazione degli organi collegiali degli enti medesimi nell'ambito delle rispettive competenze: tale approvazione fa luogo di ogni istruttoria tecnica dei singoli assessorati.

L'approvazione è subordinata all'acquisizione del parere del proprio ufficio tecnico quando l'importo di progetto non superi i seguenti limiti:

a) lire 600.000.000 per gli enti dotati di ufficio tecnico diretto da geometra o da tecnico equiparato;

b) lire 1.000.000.000 per gli enti dotati di ufficio tecnico diretto da ingegnere o architetto;

c) lire 3.000.000.000 per i Comuni capoluogo di provincia, per l'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT), per l'Ente acquedotti e fognature (ESAF) e per l'Ente autonomo del Flumendosa (EAF);

d) lire 3.500.000.000 per le Amministrazioni provinciali". (23)

Emendamento aggiuntivo Sanna - Manca - Barranu - Satta G.

Dopo l'articolo 9 bis è aggiunto il seguente:

Art. 9 ter

(Modifiche all'art. 11 della L.R. 30.5.1989 n. 18)

L'Art. 11 della L.R. n. 18 del 30/5/89 è così modificato:

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni al di sotto dei 25.000

abitanti, contributi per l'espletamento degli oneri amministrativi anche indirettamente derivanti dal trasferimento di fondi regionali sia in conto capitale che di parte corrente.

2. Il contributo viene erogato dietro semplice domanda dei legali rappresentanti, in misura non superiore al dieci per cento dei finanziamenti concessi e trasferiti nell'anno precedente.

3. Alla domanda deve essere unicamente allegata la documentazione comprovante:

a) l'affidamento ed il regolare inizio dei lavori relativi ai finanziamenti in conto capitale;

b) la regolare iscrizione a bilancio dei finanziamenti di parte corrente.

4. Con decreto del Presidente della Giunta, su deliberazione della stessa, saranno determinati i parametri di graduazione dei contributi, intesi a favorire i Comuni con limite demografico non superiore ai 5000 abitanti.

5. La spesa per l'attuazione del presente articolo è valutata in L. 10.000.000.000 annui cap. 08069/09. (34)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Manca per illustrare l'emendamento numero 23.

MANCA (P.C.I.). Onorevole Presidente, anche qui la proposta che viene avanzata dal Gruppo comunista è tesa soprattutto a raccogliere le difficoltà degli enti locali, difficoltà operative ma anche di rapporto con gli assessorati regionali, e soprattutto con alcuni di essi.

Il primo aspetto della questione riguarda l'importo complessivo dei progetti che può essere approvato dagli organi consiliari dei comuni. Si pone per noi l'esigenza di proporre un elevamento del suddetto limite, portandolo fino a 600 milioni per gli enti dotati di ufficio tecnico diretto da un geometra, fino a 1 miliardo per gli enti dotati di ufficio tecnico diretto da ingegnere, e fino a 3 miliardi per i comuni capoluoghi di provincia. Ci pare che rispetto alle esigenze odierne questi importi siano in grado di rispondere meglio, in termini progettuali, alle capacità degli enti locali.

Per quanto riguarda invece l'aspetto del rapporto tra ente locale e assessorati dobbiamo sottolineare un elemento non secondario, e cioè che

molto spesso all'approvazione consiliare segue un'istruttoria assessoriale lunga e contorta che, tra l'altro, presenta sovente anche delle anomalie che rasentano il ridicolo. Accade infatti che dei progetti presentati dai comuni, a firma di ingegnere, a livello di Assessorati subiscono una istruttoria lunghissima (a volte dura oltre che mesi, anni) portata avanti da tecnici di livello inferiore.

In rapporto a questo, quindi, noi chiediamo che venga elevato il limite degli importi per l'approvazione dei progetti di diretta competenza degli enti locali e, in seconda analisi, che venga sottolineato il fatto che questa stessa approvazione è sostitutiva di tutte le istruttorie secondarie che vengono direttamente svolte dagli Assessorati. Non avrebbe infatti ragione di essere l'approvazione dell'ente locale, se poi questa stessa approvazione deve essere subordinata ad un parere successivo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. In realtà l'emendamento proposto sottopone all'attenzione del Consiglio una maggiore precisazione non solo degli importi, ma anche della procedura di controllo dei progetti che mi pare venga ulteriormente snellita rispetto al testo originario. Quindi la Giunta è dell'idea di accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 23. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Per illustrare l'emendamento numero 34 ha facoltà di parlare l'onorevole Manca.

MANCA (P.C.I.). L'emendamento che viene proposto riprende, articolandolo meglio, l'articolo 11 della finanziaria dell'anno precedente che già attribuiva ai Comuni dei contributi connessi all'espletamento di opere pubbliche. Un articolo che è stato del tutto inapplicato a causa, a detta

degli uffici competenti, di difficoltà operative insite nello stesso. Poiché anche l'Anci ha chiesto formalmente che questo articolo venisse ripresentato, riformulato e che su di esso si sollecitasse l'attenzione della Giunta, il Gruppo comunista ha ripresentato, articolando meglio, nella finanziaria di quest'anno lo stesso concetto.

La nostra proposta è quindi integrativa a quella della precedente finanziaria, e allarga il campo di intervento regionale elevando, dal 5 al 10 per cento, la possibilità di erogazione finanziaria non soltanto sui finanziamenti regionali in conto capitale ma anche sui finanziamenti regionali di parte corrente. La considerazione che sta alla base del ragionamento è questa: la Regione fornisce agli enti locali numerosi finanziamenti, sia per la realizzazione di opere pubbliche che per altri interventi che vanno appunto nei bilanci in parte corrente. Questo determina per gli enti locali un aggravio di lavoro, un'esigenza di adempimenti che li pone in difficoltà, sempre per la cronica carenza di personale. Si chiede quindi che l'attribuzione finanziaria portata dal 5 al 10 per cento, sulla massa dei contributi regionali, vada in direzione degli enti locali e possa essere utilizzata nella parte corrente.

In pratica, non potendo la Regione finanziare direttamente l'ampliamento delle piante organiche potrebbe accedere a questo discorso finanziandolo indirettamente, e quindi riconoscendo il diritto a questa contribuzione che verrebbe utilizzata in parte corrente. Metterebbe quindi in grado i Comuni della Sardegna di finanziare direttamente le spese per il personale e, quindi, di completare almeno parzialmente le proprie piante organiche. Gli adempimenti per poter accedere a questo contributo si è cercato di semplificarli al massimo, si tratta di allegare alla domanda una dichiarazione con la quale il Comune si impegna a dichiarare effettivamente l'affidamento dei lavori e il loro regolare inizio e, d'altra parte, per quello che riguarda le spese correnti la loro regolare introduzione in bilancio. Questo farebbe salvo l'interesse regionale a non avere residui e, in un certo qual modo, risponderebbe all'esigenza del Comune di potere in qualche modo incentivare il completamento della propria pianta organica.

Un'ultima considerazione sull'erogazione fi-

nanziaria richiesta per i Comuni al di sotto dei 25.000 abitanti; è data la possibilità alla Giunta di graduare il livello di questi finanziamenti tenendo presenti soprattutto le esigenze dei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti che sono quelli con le maggiori carenze in pianta organica e con le maggiori difficoltà operative dal punto di vista dell'espletamento delle pratiche.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. La Giunta non lo accoglie (e ripeto concetti già espressi durante il dibattito sulla finanziaria) per quanto, nel merito, l'emendamento sottoponga all'attenzione di tutti un problema che è sentito anche dalla Giunta. La Giunta però intende affrontare, e possibilmente risolvere, questo problema con la legge di riordino del rapporto con gli enti locali che noi pensiamo di presentare all'esame del Consiglio quanto prima, e per la quale sono accantonati i fondi nei nuovi oneri legislativi. L'opposizione quindi non è sul merito dei problemi sollevati dall'emendamento, ma sul metodo proposto per risolverli.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 34. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

SECHI, Segretario:

Art. 10

Autorizzazioni di spese varie

1. Nei sottoindicati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1990 sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

Capitolo 08035-04 - contributi agli enti locali per la realizzazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione

lire 200.000.000

Capitolo 08035-10 - contributi per l'esecuzione di acquedotti

lire 20.000.000

Capitolo 08230-01 - spese per la liquidazione all'Ufficio registro dell'imposta di bollo in modo virtuale per il rilascio di certificati d'iscrizione all'"albo appaltatori di opere pubbliche"

lire 50.000.000

Capitolo 08239 - spese per la notifica di atti

lire 5.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento modificativo Cabras - Floris - Pili

Autorizzazioni di spese varie

L'importo di cui al capitolo ~~08035~~ 10 - Contributi per l'esecuzione di acquedotti - è incrementato di lire 224 milioni, per cui passa da lire 20 milioni a lire 244 milioni. (45)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 45. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10 bis.

SECHI, Segretario:

Art. 10 bis

Infrastrutture per le aziende artigiane (P.I.P.)

1. E' autorizzata nell'anno 1990 la spesa di lire 15.000.000.000 (cap. 09052) per la concessione di finanziamenti destinati al reperimento ed alla attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale.

2. Lo stanziamento di cui al precedente comma è destinato alla concessione dei finanziamenti previsti dal paragrafo 2.3, lett. b) del programma d'intervento per l'anno 1985 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, da erogare agli enti locali per il reperimento e l'attrezzatura di aree da destinare all'insediamento di aziende artigiane e di altre unità produttive di piccole dimensioni di interesse locale; tali aree non dovranno essere ricomprese in agglomerati delle aree di sviluppo industriale, dei nuclei di industrializzazione e delle zone industriali di interesse regionale: lo stesso stanziamento di cui al capitolo 09052 è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 10.03.3/I del programma di intervento per gli anni 1986 e 1987 di detta legge, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10 ter.

SECHI, Segretario:

Art. 10 ter

Interventi di edilizia sanitaria e di rinnovo

tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 Triennio 1988/1990

1. Ai fini dell'attuazione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto per quanto di rispettiva competenza con gli Assessori dei lavori pubblici e dell'igiene, sanità e assistenza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione al capitolo 51010 dello stato di previsione dell'entrata ed ai capitoli 08070 e 12172/01 degli stati di previsione della spesa, di somme pari all'ammontare dei mutui contratti ai termini del richiamato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Per il finanziamento delle quote del 5 per cento della spesa relativa agli interventi considerati nel programma di cui al precedente comma, cui deve far fronte la Regione, l'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio provvede, con la procedura di cui al precedente comma, al trasferimento dei corrispettivi importi dal capitolo 12139/02 ai citati capitoli 08070 e 12172/01.

3. Sul capitolo 12139/02 fanno carico le spese per l'esecuzione degli studi di fattibilità necessari per la predisposizione del programma di interventi.

4. Le opere pubbliche ricomprese nel programma di cui al presente articolo sono classificate opere di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento soppressivo totale Sanna - Barranu - Satta G. - Dadea

L'articolo 10 ter è soppresso. (24)

Emendamento aggiuntivo Sanna - Barranu - Satta G.

Dopo l'articolo 10 ter è aggiunto il seguente:

Art. 10 quater

Opere di depurazione

1. Ad integrazione degli stanziamenti previsti dal primo comma lettera d) dell'articolo 11 della legge regionale 4 giugno 1989, n. 11 per l'esecuzione di opere di depurazione è autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 25.000.000.000 cui si fa fronte con mezzi propri della Regione (cap. 05014/08)

DL 11/A

ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE

In aumento

Cap. 05014-08 (opere depurazione/aggiungere (e art. 10 quater della legge finanziaria)

L. 25.000.000.000

ENTRATE

In aumento

cap. 12201 (bollo) L. 2.500.000.000

cap. 12204 (concessioni governative)

L. 2.500.000.000

cap. 12301 (imposte di fabbricazione)

L. 20.000.000.000. (40)

Emendamento aggiuntivo Cabras - Floris - Oppi - Pili - Casula - Zurru

Nell'articolo della Legge Finanziaria Regionale relativo "Interventi di edilizia sanitaria e di rinnovo tecnologico di cui all'art. 20 della Legge 19.3.1988, n. 67 - triennio 1988/1990", al comma 3, dopo le parole "studi di fattibilità", inserire le seguenti: "ed ogni altra attività pro-

pedeutica". (46)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 24 ha facoltà di illustrarlo.

SANNA (P.C.I.). Mi ha stimolato a prendere la parola, signor Presidente, l'arrivo, sia pur tardivo, in aula dell'Assessore alla sanità. Noi abbiamo chiesto di sopprimere questo articolo 10 ter e, comunque, vorremmo che la Giunta illustrasse sia pure brevemente l'emendamento numero 46 che propone di inserire al terzo comma dell'articolo in questione che recita testualmente "Sul capitolo..." eccetera eccetera, "fanno carico le spese per l'esecuzione degli studi di fattibilità necessari per la predisposizione del programma di interventi", dopo le parole "studi di fattibilità" anche le parole "e ogni altra attività propedeutica".

Sarà un nostro limite, onorevole Assessore della programmazione e onorevole Assessore alla sanità, ma non capiamo bene che cosa significhi attività propedeutiche. Noi abbiamo la sensazione che con questo articolo - e per questo ne abbiamo chiesto la soppressione - i compiti di indirizzo e di programmazione nell'ambito degli interventi nel settore sanitario si stiano di fatto trasferendo (dopo un contenzioso che dura ormai da molti anni, forse anche da diversi lustri) dall'Assessorato alla sanità a quello della programmazione.

Abbiamo mosso questo rilievo con argomentazioni molto pacate anche in Commissione, quando abbiamo discusso su questo articolo; e pensavamo per la verità di trovare maggiore attenzione da parte dei commissari della Democrazia Cristiana, non fosse altro perché l'Assessorato all'igiene e sanità è retto, in questo momento, da un esponente di quel partito. Invece, evidentemente, siamo in una fase di particolare generosità perché di fatto la programmazione degli interventi di edilizia sanitaria e non solo di edilizia sanitaria, ma la titolarità di tutti gli interventi che attengono al potenziamento, alla ristrutturazione, alla qualificazione strutturale e tecnologica dei presidi sanitari pubblici nella nostra Isola, viene trasferita all'Assessorato della programmazione.

Tra l'altro noi abbiamo chiesto all'Assessore alla sanità, l'abbiamo fatto in Commissione programmazione e bilancio ma è stato fatto molto

tempestivamente anche in Commissione sanità (io ho partecipato a quella riunione in sostituzione di un commissario del mio Gruppo), all'onorevole Oppi, che è stato audito dalle due Commissioni, di fare un rendiconto aggiornato, un po' più convincente e puntuale, sullo stato della programmazione degli interventi e anche degli interventi in corso nel sistema sanitario regionale, in particolare nel versante cruciale dell'edilizia ospedaliera. Perché noi dovremmo avere disponibili, se il Governo Andreotti non ci ripenserà anche su questo capitolo, circa 300 miliardi, che dovrebbero essere spesi per migliorare l'efficienza dei presidi sanitari pubblici esistenti nella nostra Isola. Abbiamo saputo, ma poi queste notizie per fortuna non sono state confermate, che si stava invece pensando di costruire nuovi ospedali in una regione che ha già un'esuberanza di posti letto ospedalieri, certificata dalla legge di piano sanitario regionale approvata due anni fa da questo Consiglio regionale.

Vorremmo sapere in Aula, onorevole Assessore (lei si era impegnato a fornire questi dati alla Commissione sanità e alla Commissione programmazione e bilancio), se è possibile anche molto sinteticamente, come la Giunta regionale - magari su decisione dell'Assessore alla programmazione e con l'accordo, speriamo, almeno con l'accordo dell'Assessore alla sanità - intende spendere questi 300 miliardi. I tempi sono molto stretti, si rischia persino di perdere questi finanziamenti; vorremmo sapere perciò qual è la strada, la formula anche giuridico-amministrativa con cui si intendono spendere questi quattrini. E poi vorremmo sapere dalla Giunta perché ha presentato quest'emendamento in cui si parla anche di "altre attività propedeutiche" oltre agli studi di fattibilità.

Vorremmo sapere, onorevole assessore Cabras, questa è una domanda che rivolgiamo a lei in particolare che si dovrà occupare, se questo articolo passerà (noi voteremo contro ma è probabile che la forza dei numeri anche in Aula lo faccia passare), di edilizia sanitaria, se con queste attività propedeutiche si intende ulteriormente incoraggiare e incentivare un'attività di progettazione nel settore sanitario, e in particolare nel settore ospedaliero, che noi consideriamo già particolarmente feconda e anche eccessivamente esuberante. Perché ci sono, onorevole Assessore, molti progetti -

e forse poi anche molte parcelle e molti onorari - che devono essere in qualche modo pagati con danaro pubblico ma pochi presidi, pochi servizi pubblici che poi vengono concretamente messi a disposizione della salute dei sardi.

Ci sono troppe opere iniziate, troppi cantieri attivati che si trasformano col meccanismo perverso delle varianti in corso d'opera e delle revisioni dei prezzi in pozzi senza fondo di danaro pubblico. E noi vorremmo, francamente, che le prescrizioni e le previsioni della legge di piano sanitario regionale, votata e voluta con un ampio consenso da questa Assemblea, in attesa che si scriva il nuovo piano, venissero rispettate.

Per questo noi vorremmo che la Giunta ci fornisse qualche ulteriore elemento in Aula e, comunque, insistiamo per capire qual è la *ratio* di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.). Signor Presidente, molto brevemente per esprimere una sorta di meraviglia, mi consenta il collega Sanna, per questa preoccupazione che viene espressa di una eccessiva condivisione della gestione delle politiche sanitarie da parte di altre funzioni all'interno della Giunta.

L'esperienza che ciascuno di noi ha vissuto è probabilmente di segno contrario. Il mondo della sanità, a livello di gestione degli interventi e anche di programmazione, tende ad essere un mondo estraneo nella struttura regionale ai criteri di collegialità e anche di programmazione. L'obiettivo dovrebbe essere quello di riuscire a creare un collegamento organico fra, non dico determinazioni, ma proposte di programma elaborate dalla sanità e la programmazione; riuscire a creare quindi un collegamento tra le scelte che riguardano la sanità e le linee di assetto del territorio e di orientamento delle infrastrutture. E questa sarebbe anche una risposta a qualche sindacalista, che lamenta la mancanza di programmazione in Sardegna. Eppure, recentemente il presidente Floris ha ottenuto presso la Commissione europea un risultato importante: la concessione da parte della Comunità di ulteriori finanziamenti, ma non a pioggia

bensi sulla base di un programma elaborato dalla Regione, e che utilizza anche risorse regionali. Questo è un altro segnale che evidentemente dei programmi sono stati fatti.

Considerata quindi la tendenza della sanità ad essere un mondo a sé, è positivo che si tenti di contrastarla inserendo nelle norme della finanziaria quei principi di concertazione che possono offrire maggiore organicità all'intervento.

Permane la necessità poi, e qui posso condividere invece la richiesta del collega Sanna, che si trovino momenti di maggiore informazione e discussione sullo stato di attuazione di questi interventi di edilizia ospedaliera e di attrezzatura delle strutture ospedaliere in Sardegna, oltre il cenno veloce che può essere dato in sede di discussione della finanziaria.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Signor Presidente, colleghi del Consiglio, io credo che se uno legge con molta attenzione l'articolo 10 *ter* scopre che in realtà l'Assessore della programmazione e del bilancio paga soltanto le rate di mutuo sugli investimenti cui danno corso gli altri Assessori. Questa è l'unica funzione dell'Assessore del bilancio e della programmazione prevista in questo articolo.

Qualcuno potrebbe osservare che se non si accendessero i mutui non si potrebbero spendere i soldi, ma è anche vero che tutti i mutui che vengono accesi dalla Regione per finanziare opere di investimento vengono pagati esclusivamente dall'Assessore del bilancio e della programmazione. Questo significherebbe, secondo il discorso del collega Sanna, che non esistono poteri in capo agli altri Assessori, perché tutti i mutui iscritti in bilancio seguono questa procedura.

Ma, il richiamo del collega Sanna, che io ritengo assolutamente fuori luogo, mi consente di dire che almeno nella fase iniziale di vita di questa Giunta non mi sono accorto che siamo stati colpiti dal virus del conflitto di competenza. Mi pare

invece che l'attività finora si sia svolta privilegiando il massimo della collegialità nelle decisioni. Tanto più che questo articolo è stato formulato e scritto non dall'Assessore alla programmazione ma dall'Assessore alla sanità insieme a quello dei lavori pubblici.

Relativamente poi all'emendamento presentato dalla Giunta che introduce oltre che gli studi di fattibilità anche ogni altra attività propedeutica, non è necessario un grande sforzo interpretativo. Poiché sono in capo alla Regione tutti i costi preliminari all'attivazione dei progetti (quindi gli studi ma anche le indagini necessarie a svolgerli), l'Assessorato si è voluto premunire per evitare che, per esempio, per attività che non rientrassero esattamente nella tipologia degli studi di fattibilità, venissero mossi rilievi se fossero state messe in capo agli oneri di cui al capitolo 12139 richiamato nel comma terzo. Poiché ogni decisione che si prende, comunque e sempre, può essere sottoposta a controllo e a verifica, a noi pare che introdurre questa precisazione significhi rendere più agevole e snella l'attività di esecuzione dei programmi.

Voglio inoltre sottolineare che la Giunta sta applicando strettamente e rigorosamente il così detto principio della continuità amministrativa relativamente a decisioni assunte, per la precisione, dalla Giunta precedente per attuare il programma previsto dall'articolo 10 *ter*. E, per quanto io non sia un fautore convinto del fatto che questo principio debba essere sempre rigorosamente rispettato, qualche volta può anche essere messo, a ragione veduta, in discussione, in questo caso però ribadisco che lo stiamo applicando rigorosamente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Porcu. Ne ha facoltà.

PORCU (M.S.I.-D.N.). Brevemente, signor Presidente, colleghi, per dire che il Gruppo del Movimento Sociale Italiano, contrariamente a quanto ha fatto fino ad ora sugli emendamenti proposti dalle opposizioni di sinistra, si dichiara d'accordo sull'emendamento numero 24 relativo alla soppressione dell'articolo 10 *ter*, perché è perfettamente d'accordo con le argomentazioni svolte testé dall'onorevole Sanna.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'articolo 10 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 46. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 40 ha facoltà di illustrarlo.

SANNA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 40 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 40. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

SECHI, *Segretario*:

Art. 11

Centro polifunzionale del Comune di Iglesias

1. In conseguenza dell'economia di lire

5.000.000.000 realizzatasi al 31 dicembre 1988 sullo stanziamento di lire 25.000.000.000 disposto dall'articolo 7 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, è autorizzata, nell'anno finanziario 1990, la spesa di un pari importo di lire 5.000.000.000 (cap. 08029/01) al fine del finanziamento del centro polifunzionale di impianti sportivi turistici, culturali e per il tempo libero del Comune di Iglesias di cui al programma approvato dalla Giunta regionale in data 18 luglio 1986 (B.U.R.A.S. dell'8 settembre 1986).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare su questo articolo l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente, non vorrei che sembrasse in qualche modo una tattica dilatoria. Credo che una riflessione sull'articolo 11 vada comunque fatta per la carica di alta contraddittorietà che esso porta rispetto alle cose poco fa enunciate dalla Giunta in ordine ai programmi di opere pubbliche e ai miglioramenti procedurali per rendere spendibile tutto quanto è possibile su progetti cantierabili e pronti.

L'articolo 11 reca uno stanziamento di 5 miliardi per un progetto per un centro polifunzionale nel Comune di Iglesias; nessuno muove obiezioni contro questo progetto, se non quella che avrebbe dovuto essere però cantierabile nel 1985, perché inserito nel fondo investimenti e occupazione di quell'anno. Un ripescaggio di questo tipo è un'onta per tutti gli altri progetti che vengono invece posposti o anteposti con l'altro tipo di manovra.

Il fondo investimenti e occupazione regionale, così come quello nazionale di cui ricalcava le linee dell'85 (antesignano ma con qualche certezza in più del fondo indistinto) finanziava opere immediatamente cantierabili; che nell'89 per il '90 si ripesci un progetto dell'85 fa, se mi consentite, sorridere, se è ancora possibile sorridere. Con questi atti si dimostra inoltre che all'interno dei progetti, siano essi eseguibili o no, ci sono progetti protetti in termini politici, che resistono all'usura del tempo finché si riesce a finanziarli, e progetti invece che protezione non hanno. Sono quei progetti ai quali noi tentavamo, con le correzioni sulla

legge numero 24 sui programmi delle opere pubbliche della legge numero 45, di dare copertura e che invece dalla Giunta vengono risospinti indietro. La contraddizione è palese e credo che non occorran ulteriori dimostrazioni; a mio avviso bene farebbe il Consiglio a trarne le dovute conseguenze.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, ha facoltà di parlare, per esprimere il parere della Giunta, l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Così come abbiamo spiegato in Commissione la Giunta ritiene, con questo articolo, non di contraddire la sua manovra ma di prendere atto di una situazione di fatto che si è determinata nel Comune di Iglesias. Nel caso in questione siamo in presenza non soltanto di un progetto approvato, ma di un appalto affidato ad una impresa che era pronta a iniziare i lavori nel momento in cui il finanziamento è caduto per effetto dell'applicazione delle norme di legge. Tutto qui, quindi si tratta di una eccezione giustificata da questo stato di fatto.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11 bis.

SECHI, Segretario:

Art. 11 bis

Edifici di culto

1. E' autorizzata, nell'anno 1990, la spesa di lire 6.000.000.000 (cap. 08033/01) per il restauro ed il consolidamento di edifici di culto nonché di chiese di particolare interesse storico ed artistico.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Loretto - Amadu - Carusillo - Deiana - Giagu - Serra A. - Tamponi

Dopo l'articolo 11 bis è aggiunto il seguente:

Art. 11 ter

Interventi a favore dell'Università

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 all'Università di Sassari per il completamento della facoltà di Magistero (cap. 11025).

D.L. n. 11/A

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento

cap. 1102 (DV) alla fine aggiungere "(e art. 11 ter della legge finanziaria)"

+ L. 1.500.000.000

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEL BILANCIO

In diminuzione

cap. 03016 FNOL parte corrente

- L. 1.500.000.000

mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 2 della tabella A) allegata alla legge finanziaria. (38)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). L'emendamento si intende ritirato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 11 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 12.

SECHI, *Segretario*:

Art. 12

Edilizia residenziale

1. Lo stanziamento disposto, per l'esercizio finanziario 1988, dall'articolo 30 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è utilizzato, sino alla concorrenza di lire 4.000.000.000, per la concessione alle cooperative edilizie ammesse a finanziamento ai sensi dell'articolo 5, quindicesimo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94, e dell'articolo 25 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'agevolazione degli interessi con decorrenza della prima rata di ammortamento del mutuo.

2. Lo stanziamento disposto dall'articolo 28 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è destinato alla concessione, in luogo di anticipazioni, di contributi in conto capitale per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree in attuazione dei piani di zona; detto stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 8.3.2/I del programma d'intervento per gli anni 1982-1984 di cui alla stessa legge.

3. I finanziamenti di cui al comma precedente sono concessi, prescindendo dalle classi demografiche dei Comuni di cui al punto 17) del citato titolo di spesa 8.3.2/I, in attuazione dello stesso titolo di spesa e dei programmi di intervento già deliberati dalla Giunta regionale alla data del 31 dicembre 1988.

4. Qualora i Comuni beneficiari dei finanziamenti già concessi ai sensi del titolo di spesa di cui al precedente comma ed erogati dalla Regione alla data del 31 dicembre 1988, non li abbiano utilizzati neanche parzialmente con esclusione delle spese tecniche generali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti stessi sono revocati, limitatamente agli importi non utilizzati, e le relative somme riassegnate allo stesso titolo di spesa.

5. Per finalità di cui al precedente terzo comma l'Assessore regionale dei lavori pubblici è autorizzato a predisporre appositi programmi d'intervento avvalendosi:

– dello stanziamento disposto dall'articolo 28 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11;

– dei rientri di cui al precedente quarto comma;

– delle ulteriori disponibilità finanziarie sul titolo di spesa 8.3.2/I conseguenti ad accertate economie di programma.

6. La durata del limite d'impegno di cui all'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, come modificato dall'articolo 31 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è rettificato come segue: "dall'esercizio finanziario 1988 all'esercizio 2006 (cap. 08109)".

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Cabras - Floris - Pili

Art. 12

Il primo comma dell'articolo 12 è così modificato:

Lo stanziamento disposto, per l'esercizio finanziario 1988, dall'articolo 30 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è utilizzato:

– sino alla concorrenza di lire 4.000.000.000, per la concessione alle cooperative edilizie ammesse a finanziamento ai sensi dell'articolo 5, 15 comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94 e dell'articolo 25 della legge 15 febbraio 1980 n. 25, dell'agevolazione sugli interessi con decorrenza dalla prima rata di ammortamento del mutuo;

– sino alla concorrenza di lire 1.000.000.000 per l'attuazione del programma di intervento destinato al recupero dei centri storici previsto dall'articolo 23, 2° comma, della legge regionale 11.4.1985, n. 5 mediante la concessione alle cooperative edilizie, in alternativa ai mutui agevolati, dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 2, 10° comma, della legge 25.3.1982, n. 94, destinati al recupero primario degli immobili. (47)

Emendamento sostitutivo parziale Puli-gheddu - Morittu - Meloni - Serrenti

Art. 12

Nel punto 4 rigo 6 l'anno "1988" è sostituito con "1989".

Il punto 5 dell'Art. 12 è così riformulato:

"Per le finalità di cui al precedente terzo comma l'Assessore regionale dei Lavori Pubblici è autorizzato a predisporre appositi programmi di intervento avvalendosi delle disponibilità finanziarie sul titolo di spesa 8.3.2/I conseguenti ad accertate economie di programma". (74)

Emendamento sostitutivo parziale Pili - Cabras - Catte

Al 4° comma le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite da "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". (77)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 47 ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 47. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 74 ha facoltà di parlare l'onorevole Puligheddu.

PULIGHEDDU (P.S.d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 74 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta

non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Per illustrare l'emendamento numero 77 ha facoltà di parlare l'Assessore dei lavori pubblici.

PILI (P.S.I.), *Assessore dei lavori pubblici*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 77. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

SECHI, *Segretario*:

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AGRICOLTURA

Art. 13

Destinazione della quota derivante dalla "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura"
Legge n. 752 del 1986

1. A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti previsti per l'applicazione della legge 8 novembre 1986, n. 752, per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, sono autorizzate nell'anno finanziario 1990, le seguenti spese per gli interventi appresso indicati:

a) contributo per le attività istituzionali del Consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (cap. 06021)

lire 150.000.000

b) esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggi o frangiventi, in applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06025/01)

lire 5.000.000.000

c) esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnia e delle attività connesse, in applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1977, n. 42 (cap. 06026/02)

lire 11.000.000.000

d) esecuzione di opere di miglioramento fondiario relative alla acquacoltura aziendale agricola in applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 1977, n. 42, dell'articolo 45 della legge regionale n. 12 del 1985 e dell'articolo 52 della legge regionale n. 44 del 1986 (cap. 06026/03)

lire 3.000.000.000

e) contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario attinenti le colture ortofrutticole e frutticole e per la costruzione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture per la protezione delle colture in applicazione della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 e successive modificazioni (cap. 06051)

lire 6.000.000.000

f) contributi per la manutenzione delle strade di trasformazione agraria costruite o ripristinate col contributo della Cassa per il Mezzogiorno e dello Stato e di quelle vicinali aperte al pubblico transito (L.R. 29 novembre 1961, n. 14, art. 39 della L.R. 27 giugno 1986, n. 44) (cap. 06080/01)

lire 6.500.000.000

g) contributi per le strade vicinali ed interpoderali e per gli acquedotti rurali, in applicazione dell'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (art. 35 della L.R. 7 maggio 1981, n. 14, art. 9 della L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 39 della L.R. 27 giugno 1986, n. 44 e art. 28 della L.R. 24 febbraio 1987, n. 6) (cap. 06086)

lire 10.000.000.000

h) contributi per l'elettrificazione agricola (artt. 15 e 17, legge 27 dicembre 1977, n. 984, art. 15, L.R. 12 novembre 1982, n. 38, art. 25, L.R. 10 maggio 1983, n. 12, art. 33, L.R. 27 giugno 1986, n. 44 e legge 8 novembre 1986, n. 752) (cap. 06087)

lire 4.000.000.000

i) concorso nel pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario, in applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9 e successive modificazioni (cap. 06095/01)

lire 10.000.000.000

l) iniziative dirette dell'Amministrazione regionale per promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06150)

lire 3.000.000.000

m) promozione dell'incremento e del miglioramento della produzione zootecnica (cap. 06151/01)

lire 1.200.000.000

n) acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (cap. 06163)

lire 7.650.000.000

o) concessione di premi per il miglioramento zootecnico in applicazione dell'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06167)

lire 1.700.000.000

p) concessione a favore di cooperative agricole e loro consorzi ed industrie agro-alimentari di contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa per l'acquisto di mezzi e attrezzi destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici, secondo le modalità previste dalla legge regionale 9 novembre 1950, n. 47 e successive modificazioni, dall'articolo 60, secondo comma, della legge regionale 24 maggio 1984, n. 24 e dall'articolo 54 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 (cap. 06222)

lire 1.000.000.000

q) realizzazione e acquisto di strutture, attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonché ampliamento e ammodernamento di preesistenti impianti, in applicazione dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (cap. 06234/01)

lire 10.000.000.000

r) riduzione dei canoni delle utenze irrigue (cap. 06261)

lire 1.000.000.000

s) riduzione dei costi di gestione dell'irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi ed altri invasi privati (cap. 06262)

lire 1.750.000.000

t) concessione del concorso nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (cap. 06263/01)

lire 4.000.000.000

u) costruzione e completamento delle strade vicinali finanziate ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1982, n. 20 e n. 26 (cap. 08195/01)

lire 7.500.000.000.

2. Gli impegni degli stanziamenti di cui al precedente comma sono subordinati all'accertamento dell'entrata iscritta al capitolo 21218.

3. Nelle more delle assegnazioni disposte dal CIPE l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare gli interventi di cui al primo comma con carico agli stanziamenti iscritti a capitoli indicati nella tabella E) allegata alla presente legge; alla relativa spesa la Regione fa fronte con propri mezzi.

4. Le autorizzazioni di spesa di cui al primo comma s'intendono ridotte per un importo pari alle rispettive anticipazioni e con successiva legge regionale sarà disposto l'impiego delle quote di stanziamento resesi disponibili.

5. Le anticipazioni disposte in eccesso alle assegnazioni di cui al primo comma restano a carico del bilancio regionale.

6. Le disposizioni contenute nei precedenti commi dal 2 al 5 sono estese agli stanziamenti iscritti al capitolo 06037/01, relativo all'attuazione degli interventi di forestazione di cui all'articolo 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 (capitolo di entrata n. 21219).

7. L'impegno dello stanziamento iscritto al capitolo 05025 è subordinato all'accertamento della relativa entrata in conto del capitolo 21219.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13 bis.

SECHI, Segretario:

Art. 13 bis

Consorzio latterie sociali Sardegna

1. In conseguenza dell'economia di lire 2.000.000.000, realizzatasi al 31 dicembre 1988, a fronte dello stanziamento previsto dall'articolo 46, secondo comma, della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44, la relativa spesa è riautorizzata nell'anno finanziario 1990 (Cap. 06244) quale contributo al Consorzio latterie sociali "Sardegna" per l'avvio dell'attività relativa al centro di commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13 ter.

SECHI, Segretario:

Art. 13 ter

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1

1. Nell'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1, le parole "con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale" sono sostituite con le seguenti: "con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previa deliberazione della Giunta regionale".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.

Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

SECHI, *Segretario*:

Art. 14

Promozione e commercializzazione
dei prodotti agricoli

1. E' autorizzata, nell'anno finanziario 1990, la spesa di lire 7.500.000.000 per incrementare il fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 06285); tale somma è destinata al titolo di spesa P/1.06 ed è erogata quanto a lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal paragrafo 6.5 e quanto a lire 6.500.000.000 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

2. Ad incrementare lo stanziamento del precitato titolo e del paragrafo di spesa 6.6 è destinata una quota, pari a lire 3.500.000.000, degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativo al fondo di cui al primo comma.

3. A termini dell'articolo 153 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, i programmi di cui al presente articolo sono approvati dalla Giunta regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra Pintus. Ne ha facoltà.

SERRA PINTUS (D.C.). Signor Presidente, molto brevemente perché su questo argomento avevamo discusso ampiamente nella passata legislatura. Lo stanziamento proposto di 7 miliardi e mezzo sembra in effetti eccessivo, anche perché negli anni passati si è speso tantissimo per quanto riguarda la promozione dei prodotti agricoli sardi e, soprattutto, si è speso male. Sono stati più che

altro soldi spesi per sponsorizzare in gran parte la stampa locale, con effetti quasi negativi o per niente positivi per la commercializzazione dei prodotti stessi...

MELIS (P.S.d'Az.). C'è una relazione della Banca d'Italia che è molto più autorevole di lei.

SERRA PINTUS (D.C.). No, no, ho fatto i conti, onorevole Melis, ogni bottiglia di vino è costata alla Regione sarda 60/70 mila lire. Allora, io rivolgo un invito alla Giunta regionale perché venga rivista totalmente la politica che riguarda la promozione dei prodotti agricoli sardi.

Ho preso atto favorevolmente dell'inserimento del terzo comma, in questo articolo, che prevede appunto un programma predisposto dalla Giunta regionale. Mi auguro perciò che questi 7 miliardi e mezzo vengano spesi a seguito di una revisione totale della politica di incentivazione della promozione dei prodotti agricoli sardi.

E comincerei col riordinare la situazione delle cantine sociali e l'eccessivo proliferare di vini. Infatti nonostante quanto detto dalla Banca d'Italia, mi risulta che la promozione sia stata fallimentare o quasi. Sono stati spesi in tre anni circa 27 miliardi ma abbiamo visto su tutti i giornaletti sardi, anche di tiratura minima, la sponsorizzazione dei vini e dei prodotti lattiero-caseari della Sardegna. Un invito rivolto ai sardi a consumare i prodotti sardi quando, appunto come sardi, già li conosciamo e li consumiamo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'Az.). Io non contesto che si possano migliorare le attuali procedure attraverso le quali viene perpetuata la promozione, per cui non mi soffermo su questo punto. Vorrei soltanto cogliere l'occasione, che mi viene offerta da questo stranissimo intervento, per ricordare che qua siamo nella sede più alta della democrazia sarda; dovremmo avere perciò il pudore e il rispetto di noi stessi, formulando delle affermazioni che siano rispettose quanto meno in via approssimativa della verità.

Non si può ignorare che quella promozione,

così come riconosciuto dalla Banca d'Italia e dagli altri organi di rilevazione statistica, ha consentito un incremento delle produzioni e delle esportazioni pari al 30 per cento, credo rappresenti l'unico caso in Italia. E il dire che tutto questo è rovinoso, significa soltanto che il settarismo non ha finito di essere una guida per la parte meno promozionale, sul piano civile, di questo Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (D.C.). Io mi rendo conto della preoccupazione della collega Serra, che forse riguarda più la qualità della promozione che la quantità della somma spesa. Io credo che la Sardegna spenda poco per quanto riguarda la promozione e la vendita dei prodotti sardi in Sardegna, in Italia e all'estero e che quindi la somma qui preventivata probabilmente sia insufficiente, e non eccessiva.

Certo, va fatta una riflessione sul modo in cui si spendono questi soldi: sulla qualità della spesa, e non sulla quantità. Così come è necessario avviare una serie di riflessioni sulla programmazione della promozione dei prodotti agricoli sardi all'estero. Esiste una grossa lacuna in questo settore da parte della Regione sarda; io ho ricordato in altre occasioni che, per esempio, la Regione sarda non ha tuttora un centro per la commercializzazione dei prodotti sardi all'estero e che la promozione, in generale, è abbastanza disorganizzata, disordinata, contraddittoria per certi versi, e quindi inutile, per certi versi non produttiva. Però credo che la somma vada mantenuta, invitando la Giunta a presentare un programma operativo che sia veramente efficiente ed efficace e raggiunga gli scopi per i quali questa somma è stata preventivata.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la riflessione che si è voluta fare su quest'articolo deve essere integrata, io credo, per conoscenza dei colleghi che non hanno avuto modo di partecipare alla discussione in Commissione bilancio, di alcune altre annota-

zioni.

Prima notazione. Noi abbiamo presentato in Commissione bilancio un emendamento che nella sua formulazione letterale non è stato accolto, ma che è stato trasfuso nella sostanza in un emendamento poi presentato dalla Giunta che ha dato luogo alla stesura dell'articolo 29 *bis* della legge finanziaria in esame. E' questo un articolo sullo stato di attuazione delle attività gestite mediante contabilità speciale e dell'assistenza sanitaria (per altro verso ne parlava precedentemente il nostro Capogruppo), col quale si pongono alcuni criteri di trasparenza sulla spesa e di cognizione sul modo in cui questi fondi vengono spesi, compreso il fondo in questione.

Quindi, dal punto di vista normativo, con questa legge finanziaria viene operato un aggiornamento, anche di notevole rilevanza, sul piano della trasparenza complessiva degli atti di spesa. E credo che questo vada sottolineato all'Aula, come pure va sottolineato che in Commissione bilancio è stata approvata, in collegamento anche con quest'articolo, una risoluzione (voi sapete che è tra le innovazioni del nuovo Regolamento, ed equivale ad un ordine del giorno approvato in Aula) riguardo all'uso dello strumento pubblicità - che è però sempre qualità della spesa - non tanto e non solo come veicolo di promozione dei prodotti, naturalmente è presente quest'aspetto, quanto anche come elemento che può, nel bene e nel male, consentire la sopravvivenza o la crescita o il fiorire o il pullulare, a seconda di come lo vogliamo vedere, di iniziative editoriali minori, medie, maggiori e così via.

Anche qui la risoluzione impegna la Giunta a dare una sistematizzazione complessiva alla materia; e credo che con il coacervo della norma in questione, dell'articolo 29 *bis* e della risoluzione, si compia sostanzialmente un passo in avanti. Ma non possiamo dimenticare, comunque, di dire che la nostra è un'economia ancora poco sviluppata, poco ramificata e diversificata e che talora alla mano pubblica è spettato, e continua a spettare, sino a che essa non si sarà sviluppata e diversificata, anche un compito di supplenza rispetto a quelli che sono normalmente addossati nel processo economico direttamente ai produttori, quando questi esistono, molto forti numericamente e co-

me scala dimensionale.

Pertanto credo che, sostanzialmente, le considerazioni svolte dalla collega precedentemente abbiano trovato già un parziale accoglimento nella complessa manovra che si è voluta varare, con la quale sostanzialmente si compie, noi diciamo, soprattutto sotto il nostro impulso ma non esclusivamente, un grande passo in avanti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.). Non sottrarrei tempo all'approvazione degli articoli della legge finanziaria se la questione politica che è stata posta non fosse di così grande rilievo da meritare, se non altro, un cenno per testimoniare e sottolineare il valore che il gruppo del Partito Socialista Italiano attribuisce a un processo, avviato con questa legge finanziaria, di intervento nel settore (e nel settore della pubblicità in particolare), razionalizzante.

Io devo ringraziare il collega Satta che lucidamente ha messo in evidenza come con l'articolo 29 bis, collegato a quello in discussione e con la risoluzione adottata in sede di Commissione, si inizi un itinerario.

La risoluzione ha motivazioni forti, anche per quanto riguarda il rapporto tra pubblici poteri e informazione mediato dalla pubblicità. Una delle questioni che si pongono a livello nazionale, ma che credo in Sardegna si ponga ancora una volta più gravemente, riguarda proprio lo spazio dell'informazione in rapporto alla pubblicità.

Dicevo nella discussione generale su questi provvedimenti che i giornali sardi stanno diventando grandi contenitori di pubblicità e piccoli contenitori di informazione.

E' una questione che non può essere nascosta dal Consiglio regionale; e non possiamo non vedere criticamente anche l'apporto che i poteri pubblici danno alla costruzione di questo monte pubblicitario che si trasfonde poi nella carta stampata e nell'informazione radio-televisiva. Si inizia con questi provvedimenti, con queste norme, con la risoluzione, un itinerario. Credo che avremo occasione, quando la mozione presentata dal gruppo comunista - e preannunziamo anche la nostra - sull'informazione in Sardegna, di approfondire e

rendere più espliciti questi problemi.

Fin da ora però mi pare di dover sottolineare che nella finanziaria si sta facendo un passo importante, che non va sottovalutato. Quindi l'esigenza posta oggi nel dibattito trova una parziale soddisfazione in questa normativa e noi esprimiamo a questo il consenso più totale.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Su richiesta della Giunta, se non ci sono osservazioni, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 50, viene ripresa alle ore 12 e 15.)

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 14 bis.

SECHI, Segretario:

Art. 14 bis

Formazione proprietà coltivatrice

1. Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, e relativi all'acquisto di fondi rustici, è autorizzato il limite d'impegno di lire 8.000.000.000; le relative annualità sono iscritte nel bilancio della Regione dall'anno 1990 all'anno 2010 (cap. 06220).

2. Sono abrogate le seguenti autorizzazioni di limiti d'impegno relative alla concessione delle provvidenze di cui al precedente comma:

- articolo 33 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26: lire 1.000.000.000;
- articolo 8, comma 4°, della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28: lire 2.000.000.000;
- articolo 36 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12: lire 5.000.000.000.

3. E' disposto il versamento al bilancio regionale (cap. E 36116) della somma di lire 50.000.000.000 dal "fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice" di cui all'articolo 2

della legge regionale 27 novembre 1979, n. 60.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14 *ter*.

SECHI, Segretario:

Art. 14 *ter*

Fondo anticipazioni organismi cooperativi

1. L'articolo 39 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, concernente il fondo di rotazione per anticipazioni creditizie a favore di organismi cooperativi di secondo grado, è abrogato.

2. E' disposto il versamento dal bilancio regionale (cap. E 36115) della somma di lire 6.000.000.000 dal fondo di cui al precedente comma.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Sanna E. - Planetta - Ladu L. - Meloni - Satta G. - Lorelli - Pes - Casu

Art. 14 *ter*

Dopo l'articolo 14 *ter* è inserito l'articolo 14 *ter* bis:

"Al Centro Cooperativo Allevamento Vitelli di S.M. La Palma con sede in Alghero è concesso un contributo di L. 1.200.000.000 per il ripianamento delle passività di bilancio e per favorirne il rilancio produttivo" (cap. 06168/02)

Cap. 06168/02 (N.I.) + L. 1.200.000.000

Contributo per il ripianamento delle passività e per il rilancio produttivo del Centro Coop. Allevamento vitelli di S.M. La Palma (art. 14 qua-

ter della L.F)

Cap. 03016, punto 3) - L. 1.200.000.000. (72)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 72 ha facoltà di illustrarlo.

LADU LEONARDO (P.C.I.). Questo emendamento è stato presentato a seguito di un incontro, svoltosi qualche settimana fa, tra i Capigruppo e una rappresentanza delle organizzazioni agricole e degli amministratori locali e sovracomunali del Sassarese, alla presenza dell'Assessore dell'agricoltura.

In questo incontro sono state prospettate una serie di tematiche di grande rilievo riguardanti problemi agricoli, ma si è ritenuto di non dover accogliere la gran parte delle questioni, pur rilevantissime, in sede di approvazione della finanziaria. Rispetto alle richieste formulate in quell'incontro, abbiamo pensato di poter tradurre in proposta da approvare in finanziaria quella sul finanziamento del Centro vitelli di Santa Maria La Palma. Consideriamo questa come un'operazione non prettamente aziendalistica, finalizzata cioè non solo al risanamento delle passività di bilancio della cooperativa bensì al rilancio di una delle strutture produttive fondamentali per il settore della carne in Sardegna. Oltretutto la struttura è inserita in un contesto territoriale dove esistono possibilità di rilancio reale, dove vi sono strutture di trasformazione realizzate con finanziamenti regionali, che attendono di essere attivate, dove vi è presenza di produttori e operatori che possono dare fiato al settore.

In quell'occasione tutti i Capigruppo si erano espressi sostanzialmente a favore delle richieste formulate e discusse con i rappresentanti delle organizzazioni agricole, e che ora sottoponiamo all'attenzione della Giunta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. La Giunta

non accoglie questo emendamento, ma prega i presentatori di ritirarlo e di ripresentarlo, perché in quella sede potrà essere accolto, in Commissione agricoltura in sede di discussione della legge di accompagnamento in materia di agricoltura alla finanziaria. Alla Giunta sembra quella la sede nella quale è possibile considerare questo emendamento; per cui non lo discute nel merito ma dinanzi a una proposta di metodo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Leonardo Ladu. Ne ha facoltà.

LADU LEONARDO (P.C.I.). Il discorso potrebbe diventare lungo perché riteniamo che questa potrebbe essere un'eccezione da considerare seriamente. Comunque, se la questione è di metodo, insistiamo ma senza porre questioni di sostanza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Signor Presidente, a brevissima integrazione delle dichiarazioni del collega Ladu, a me è parso di capire che da parte della Giunta ci sia un orientamento favorevole sul merito dell'emendamento. La Giunta pone una questione di metodo invitandoci a ritirare l'emendamento per riproporlo in Commissione agricoltura, considerata come la sede più adatta. Se questa è l'interpretazione esatta della volontà della Giunta saremmo per ritirarlo e ripresentarlo; se invece non è in questi termini insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Vorrei precisare che le leggi di accompagnamento sono state introdotte quest'anno, proprio per consentire che norme autorizzatorie di spese come queste proposte con l'emendamento siano trattate in un contesto diverso dalla legge finanziaria, e possibilmente facciano sempre riferimento a norme di

carattere generale.

Qui si propone di intervenire per ripianare passività e, poiché la Regione interviene per ripianare passività anche di altre strutture simili e analoghe a questa, ovviamente nel merito non c'è ragione di dire sì ad alcune e no a questa. E' necessario però discutere per capire in quale contesto si colloca un intervento di questo tipo. Tutto qui. Confermo quindi l'orientamento favorevole ad accogliere un intervento che vada in questa direzione, però collegato al contesto della discussione della legge di accompagnamento in materia di agricoltura.

LADU LEONARDO (P.C.I.). L'emendamento si intende ritirato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 14 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14 *quater*.

SECHI, Segretario:

Art. 14 *quater*

Consorzio di bonifica dell'agro di Tortoli

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio di Bonifica dell'agro di Tortoli un finanziamento di lire 2.700.000.000 (cap. 06264/01) quale contributo straordinario per la riduzione dei crediti vantati al 31 dicembre 1989 nei confronti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortoli-Arbatax.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Sanna - Muleda - Barranu - Satta Gabriele

Dopo l'articolo 14 *quater* è aggiunto il seguente:

Art. 14 quinquies

Estensione delle provvidenze della L.R. n. 44 del 13 dicembre 1988

1. Alle Associazioni dei produttori riconosciute ai sensi dei regolamenti CEE n. 159/66 e n. 1035/72 e della legge nazionale n. 622 del 27 luglio 1967 e operanti nel settore ortofrutticolo si applicano le provvidenze di cui all'articolo 9 della L.R. n. 44 del 13 dicembre 1988. (35)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SANNA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.C.I.). Signor Presidente, avremmo gradito almeno un cenno di motivazione da parte della Giunta del non accoglimento di questo emendamento. A me era parso di capire che un emendamento analogo fosse stato presentato (o fosse in corso di predisposizione) da parte della Giunta. Ritenevo pertanto che non ci fossero questioni sul merito, dato che si tratta di un'estensione di provvidenze, già previste, della Comunità europea per le cooperative e le associazioni di produttori. Tuttavia se la Giunta è contraria si passi al voto.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 14 *quater*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'emendamento nu-

mero 35. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

SECHI, *Segretario*:

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 15

Attuazione del Programma nazionale di interesse comunitario (PNIC)

1. Per effetto ed in attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee del 30 novembre 1988, concernente il "Programma nazionale d'interesse comunitario in Italia - Regione Sardegna - (P.N.I.C.)" sono approvati i relativi piani finanziari e sono autorizzati i relativi interventi.

2. Alle quote di propria competenza per gli anni 1988-1989-1990 la Regione fa fronte con gli stanziamenti già disposti da precedenti norme di legge come indicato nella tabella D) allegata alla presente legge, nonché con le seguenti "nuove spese" iscritte nei bilanci di previsione per gli anni finanziari 1990 e 1991:

- cap. 05080/01 - Inventario biotipi presenti nella fascia costiera

lire 1.500.000.000

- cap. 05080/03 - Valorizzazione zone umide della fascia costiera

anno 1990 lire 3.000.000.000

anno 1991 lire 1.000.000.000

- cap. 07028 - Contributi in conto capitale alle aziende artigiane

lire 16.000.000.000

- cap. 08215/05 - Itinerari pilota turistico-culturali

lire 4.710.000.000

per un totale di lire 26.210.000.000.

3. Relativamente alle misure "1A - incenti-

vazione finanziaria alle imprese turistico-ricettive ex lege regionale n. 8/1964" e "3A - ammodernamento e sviluppo dell'impresa artigiana ex lege regionale n. 40/1976" gli stanziamenti derivanti dalle quote CEE ed iscritti ai capitoli 07016/01 e 07028/02 possono essere impegnati subordinatamente alla approvazione della Commissione delle Comunità europee dei rispettivi regimi di aiuti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15 bis.

SECHI, Segretario:

Art. 15 bis

Programma integrato mediterraneo Sardegna (P.I.M.)

1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 55 - 7° comma, lett. a) - della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 la quota di finanziamento regionale relativa ai Centri innovazione imprese (B.I.C.) fa carico al titolo di spesa 10.4.02/I del programma d'intervento per gli anni 1986-1987 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal C.I.P.E. il 21 gennaio 1988.

2. Alla relativa spesa di lire 1.217.000.000 si fa fronte mediante prelevamento dal fondo di riserva di cui al titolo 10.4.03/I.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15 ter.

SECHI, Segretario:

Art. 15 ter

Fondo L.R. 66/1976

1. E' disposto il versamento al bilancio regionale della somma di lire 100.000.000.000 dal Fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (cap. E 36113).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15 quater.

SECHI, Segretario:

Art. 15 quater

Aumento capitale sociale S.F.I.R.S.

1. E' autorizzata nell'anno 1990 la spesa di lire 25.000.000.000 (cap. 09040) per l'aumento del capitale sociale della Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (S.F.I.R.S.).

2. Non meno della metà di tale stanziamento dovrà essere destinata dalla S.F.I.R.S. all'attuazione di un programma di promozione di iniziative industriali in comparti considerati prioritari nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale.

3. L'accreditamento alla S.F.I.R.S. delle somme occorrenti per l'attuazione di tale programma è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e sentita la competente Commissione consiliare, delle specifiche iniziative promozionali proposte dalla S.F.I.R.S..

4. Lo stanziamento di cui al capitolo 09040 è trasferito dal bilancio della Regione alla Contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere contribuito al titolo di spesa 10.2.02/I del programma d'intervento per gli anni 1986-1987 di detta legge, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15 *quinquies*.

SECHI, Segretario:

Art. 15 *quinquies*

Agevolazioni per l'innovazione tecnologica delle
piccole e medie aziende industriali e di quelle
artigiane

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5, modificativo dell'articolo 73 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 è sostituito dal seguente:

"3. Il fondo resta autorizzato ad incamerare i contributi accordati per le iniziative beneficiarie degli incentivi di cui alla anzi indicata legge, nei limiti del prestito dal medesimo per le stesse erogato, con obbligo di corrispondere alle imprese interessate l'eventuale eccedenza; restano, invece, a carico del fondo stesso le maggiori spese, ovvero erogazioni creditizie, disposte ai sensi del precedente comma 2, e non riconosciute a carico dello Stato".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15 *sexies*.

SECHI, Segretario:

Art. 15 *sexies*

Piccole e medie imprese industriali

1. Sono autorizzate, nell'anno 1990, le spese di lire 12.000.000.000 (cap. 09045/08) e di lire 10.000.000.000 (cap. 09045/06) rispettivamente per gli interventi previsti dagli articoli 3 e 5 della

legge regionale 20 giugno 1989, n. 44.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15 *septies*.

SECHI, Segretario:

Art. 15 *septies*

Consorzio per il nucleo di industrializzazione di
Tortolì-Arbatax

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax un contributo straordinario di lire 900.000.000, per il ripiano del disavanzo accertato della gestione dei servizi di approvvigionamento idrico e di trattamento delle acque reflue (cap. 09027).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione.
Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

SECHI, Segretario:

Art. 16

Artigianato

1. E' autorizzato, nell'anno finanziario 1990, lo stanziamento di lire 1.000.000.000 (cap. 07029) per la concessione alle cooperative artigiane di garanzia dei contributi una tantum disposti dall'articolo 86 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e con le modalità ivi previste.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle Confederazioni regionali dell'artigianato sardo un ulteriore contributo straordinaria

rio di lire 1.100.000.000 (cap. 07067/02) per progetti e programmi di riqualificazione e consolidamento dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, previa audizione delle stesse Confederazioni.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Sanna - Barranu - Satta G.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

Art. 16

Artigianato

1. E' autorizzato, nell'anno finanziario 1990, lo stanziamento di lire 1.000.000.000 (cap. 07029) per la concessione alle cooperative artigiane di garanzia dei contributi una tantum disposti dall'articolo 86 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e con le modalità ivi previste.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle Confederazioni regionali dell'artigianato sardo già ammesse ai benefici della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19, un ulteriore contributo straordinario di lire 1.100.000.000 (cap. 07067/02) per progetti e programmi di riqualificazione e consolidamento dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, previa audizione delle stesse Confederazioni. (25)

Emendamento aggiuntivo Cabras - Floris - Desini

Art. 16

Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

3. Lo stanziamento di lire 5.000.000.000, iscritto al capitolo 07035/02 è utilizzato per la concessione delle anticipazioni a favore delle aziende artigiane previste dall'articolo 89, 1° comma, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11;

nell'utilizzazione di detto stanziamento e di quelli iscritti ai capitoli 07035 e 07035/01 si applicano le procedure indicate da detto medesimo articolo 89. (48)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Signor Presidente, chiedo la sospensione della discussione su questo articolo 16 per consentire un esame più attento degli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la richiesta si intende accolta.

Si dia lettura dell'articolo 16 bis.

SECHI, Segretario:

Art. 16 bis

Mutui per l'industria alberghiera e turistica

1. E' autorizzato, nell'anno 1991, lo stanziamento di lire 40.000.000.000 per le concessioni dei mutui diretti a promuovere l'industria alberghiera e turistica in Sardegna di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 07017).

2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma le relative concessioni possono essere disposte nell'anno 1990; nello stesso anno 1990 eventuali acconti sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori possono essere disposti con carico alle giacenze presenti nel fondo istituito dal citato articolo 1 della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16 ter.

SECHI, *Segretario*:

Art. 16 ter

Contributo al Consorzio per l'assistenza
alle piccole e medie imprese

1. L'Amministrazione regionale, è autorizzata ad erogare per l'anno 1990 un contributo di lire 500.000.000 al Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese costituito con legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, per il funzionamento e l'attività istituzionale (cap. 03069).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16 quater.

SECHI, *Segretario*:

Art. 16 quater

Organi deliberanti provvidenze creditizie
al settore commercio

1. All'articolo 56 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, è aggiunto il seguente comma:

"4. I rappresentanti di cui al secondo alinea del precedente secondo comma non partecipano alla decisione delle pratiche relative all'articolo 53 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni".

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Usai Sandro-Tidu

Dopo l'articolo 16 quater è aggiunto il seguente:

"Art. 16 quinquies

Completamento Palazzo dei congressi di Cagliari

1. E' autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario di lire 7.000.000.000 alla Fiera Internazionale della Sardegna, Azienda speciale della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Cagliari, per la ristrutturazione ed il completamento del Palazzo dei congressi ubicato presso la stessa Fiera (cap. 07008)".

D.L. 11-A

Cap. 07008 (N.I.) -

Contributo alla Fiera Internazionale della Sardegna per la ristrutturazione ed il completamento del palazzo dei congressi

Cap. 07008 + lire 7.000.000.000

Cap. 07003 - lire 7.000.000.000. (31)

Emendamento aggiuntivo Floris - Cabras - Satta A.

Dopo l'articolo 16 quater è istituito il seguente:

Art. 16 sexies

Provvidenze ad esaurimento della L.R. 28/1984

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, 1° comma della legge regionale 29 dicembre 1988, n. 47 si applicano anche con riferimento all'anno finanziario 1990 (capitoli 07037, 10138, 10140 e 11129); le medesime disposizioni sono estese allo stanziamento di cui all'articolo 62 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18. (66)

Emendamento aggiuntivo Sanna - Ruggeri - Cogodi - Satta - Barranu

Dopo l'articolo 16 quater è aggiunto il seguente:

Art. 16 septies

Completamento del Palazzo dei Congressi
di Cagliari

E' autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario di lire 7.000.000.000 alla Fiera Internazionale della Sardegna, Azienda speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari, per la ristrutturazione ed il completamento del Palazzo dei Congressi ubicato presso la stessa Fiera, anche al fine di agevolare lo svolgimento delle attività culturali specie giovanili.

DL 11/A

Cap. 07008 (N.I.) + L. 7.000.000.000
Contributo alla Fiera internazionale della Sardegna per la ristrutturazione ed il completamento del Palazzo dei Congressi

Cap. 03016 punto 3) - L. 7.000.000.000. (71)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 31 ha facoltà di illustrarlo.

USAI SANDRO (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nessuno può sfuggire che oramai i congressi costituiscono in Italia, in Sardegna, nel mondo una componente importante dell'offerta turistica. E questo elemento è ancora più importante in Sardegna, dove l'Amministrazione regionale sta facendo da tempo tutti gli sforzi possibili perché la stagione turistica prettamente estiva venga allargata alle cosiddette stagioni di sponda, cioè i periodi marzo-maggio e settembre-novembre. Inoltre la Sardegna è una regione che richiama un notevole turismo congressuale, ma parte di questa domanda è stata respinta, in questi ultimi anni, per mancanza di infrastrutture turistiche adeguate.

A questo sta parzialmente rimediando la Regione finanziando per 21 miliardi il centro congressi ad Alghero, 14 miliardi sul fondo di rinascita e 7 miliardi sulla finanziaria dell'88. A nessuno può sfuggire che Cagliari è una città che offre posizioni turistiche di notevole rilevanza, ma ha un palazzo dei congressi incompleto, vecchio di vent'anni, che necessita di adeguate ristrutturazioni, di ampliamenti e completamenti.

Però, mi sembra che esista a Cagliari una

struttura alberghiera ormai in grado di ospitare congressi internazionali di ampie dimensioni. Negli anni passati, posso testimoniare, se ne sono svolti alcuni importanti e altri non si sono tenuti perché gli organizzatori internazionali hanno ritenuto insufficienti le strutture turistiche della città di Cagliari.

Quindi credo sia importante che anche il sud della Sardegna, Cagliari, sia dotato di una adeguata struttura congressuale sul modello di quanto la Giunta regionale ha fatto per il nord Sardegna con Alghero; e bisogna tenere presente che un imprenditore privato, in particolare nella Costa Smeralda, sta attrezzando un complesso turistico e congressuale di notevole importanza.

Per cui, pur rendendomi conto che questo è un emendamento finalizzato, io chiedo alla Giunta di esprimere il suo parere in merito; sul fatto che, in questa occasione comunque in tempi brevi, possa essere assicurato il finanziamento necessario alla realizzazione di questa struttura anche a Cagliari, nel minor tempo possibile.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ruggeri. Ne ha facoltà.

RUGGERI (P.C.I.). Signor Presidente, innanzitutto per dire che condivido le motivazioni portate dal collega Usai a sostegno di questo emendamento. Io vorrei aggiungere, brevemente, altre due considerazioni. La prima riguarda l'attuale sede del Palazzo dei Congressi della Fiera; molti di noi, avendo in questi anni partecipato a vari convegni, hanno riscontrato le difficoltà che registra questa struttura. Ecco il perché dell'esigenza, per la città capoluogo, di dotarsi di una struttura per la convegnistica in grado di soddisfare le diverse esigenze. La Fiera ha un vantaggio pratico: ha lo spazio sufficiente per parcheggi al suo interno, quindi non si creerebbero ulteriori problemi di traffico oltre quelli che questa città già incontra.

L'altra considerazione attiene ad un problema che a me pare importante ed è stato oggetto, in questi anni, di iniziative, le più diverse, da parte delle associazioni del mondo giovanile cagliaritano. E cioè, in questa città priva di spazi, di locali adatti allo svolgimento delle attività proprie del

mondo dei giovani, ampliare il palazzo dei congressi può essere l'occasione, oltre che per dotare Cagliari di un'area attrezzata per la convegnistica anche per offrire - e noi nell'emendamento abbiamo voluto sottolineare questo - al mondo giovanile un ulteriore spazio per le proprie iniziative.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta, senza fare considerazioni di merito, ma sulla base dell'impostazione data al bilancio e alla finanziaria, invita gli estensori a ritirare l'emendamento. La Giunta ritiene infatti che proposte, anche importanti, come quella contenuta nell'emendamento debbano trovare una sede di discussione diversa da quella della legge finanziaria. Quindi noi preghiamo i presentatori di ritirare l'emendamento e, semmai, di sostituirlo con un ordine del giorno che impegni la Giunta a tener conto delle esigenze che vengono prospettate che, ripeto, hanno una loro validità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sandro Usai. Ne ha facoltà.

USAI SANDRO (D.C.). Io prendo atto dell'orientamento di questa Giunta perché nel presentare l'emendamento io mi sono riferito a una prassi consolidata nella legislazione precedente. Poiché l'Assessore della programmazione mi sembra sostanzialmente favorevole all'emendamento, lo ritiro e lo ripropongo come ordine del giorno.

PRESIDENTE. Anche i firmatari dell'altro emendamento intendono ritirarlo?

RUGGERI (P.C.I.). Poiché anche l'Assessore è convinto della giustezza della richiesta, noi insistiamo per la votazione dell'emendamento numero 71, soprattutto per una questione di tempi. Sappiamo infatti che rinviare la decisione significa poi non prenderla: questa è storia anche di questo Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Mannoni. Ne ha facoltà.

MANNONI (P.S.I.). Per dire che noi siamo contrari all'approvazione di questo emendamento. Se infatti si vuole dotare l'area cagliaritano (e già ci sono diversi centri Congressi nelle grosse strutture ricettive o nelle banche) di un centro congressi più ambizioso e articolato, credo che il modo migliore sia quello di ricorrere agli strumenti di finanziamento previsti dalla "64", che ha una voce apposita: l'azione sulle aree urbane. Nessuno ha mai escluso l'utilizzo di questo finanziamento, anziché drenare su un tema come questo risorse regionali.

Comunque ci sarà un secondo momento di discussione su questo argomento, perché non mi pare che sia la finanziaria la sede giusta.

PRESIDENTE. Allora, l'emendamento numero 31 è ritirato. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 16 *quater*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Ne ha facoltà.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta, in seguito alla sospensione dell'emendamento numero 19 chiede di sospendere, riguardando esattamente lo stesso argomento, anche la discussione sull'emendamento numero 66, così da poterli ridiscutere insieme.

PRESIDENTE. La discussione sull'emendamento numero 66 è sospesa.

Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 71 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ladu Leonardo. Ne ha facoltà.

LADU LEONARDO (P.C.I.). Chiediamo la votazione per appello nominale sull'emendamento numero 71.

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per appello nominale dell'emendamento numero 71.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento risponderanno sì; coloro i quali sono contrari all'emendamento risponderanno no. Estraggo a sorte il numero del consigliere, dal quale avrà inizio l'appello nominale. *(E' estratto il numero 22, corrispondente al nome del consigliere Antonio Fadda.)*

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Antonio Fadda.

SECHI, Segretario, procede all'appello:

Rispondono sì i consiglieri: Ladu G. - Ladu L. - Lorelli - Manca - Melis - Meloni - Muledda - Ortu - Pes - Planetta - Pubusa - Puligheddu - Ruggeri - Salis - Sanna - Satta G. - Scano - Serri - Urraci - Zucca - Barranu - Casu - Cocco - Cuccu.

Rispondono no i consiglieri: Fadda A. - Fadda P. - Fantola - Farigu - Floris - Giagu - Ladu S. - Loretto - Manchinu - Mannoni - Manunza - Merella - Mereu O. - Mulas F. - Mulas M.G. - Onida - Onnis - Oppi - Pili - Randazzo - Satta A. - Sechi - Serra A. - Serra G. - Serra Pintus - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Amadu - Atzori - Baghino - Baroschi - Cabras - Carta - Carusillo - Casula - Catta - Corda - Degortes - Deiana - Desini - Dettori.

Si sono astenuti: il Presidente Mereu Salvatore e Usai E.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BAGHINO

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione dell'emendamento numero 71:

presenti	69
votanti	67

astenuti	2
maggioranza	34
favorevoli	24
contrari	43

(Il Consiglio non approva).

Si dia lettura dell'articolo 17.

SECHI, Segretario:

Art. 17

Partecipazione della Regione ad enti, consorzi e società

1. E' autorizzata, nell'anno finanziario 1990, la spesa di lire 500.000.000 per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (cap. 03065).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17 bis.

SECHI, Segretario:

Art. 17 bis

Aziende di trasporto - contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per investimenti

1. Gli impegni degli stanziamenti iscritti ai capitoli 13002 e 13025 sono subordinati all'accertamento delle rispettive entrate previste nei capitoli 23113 e 23235.

2. Nelle more delle assegnazioni disposte dal CIPE l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare gli interventi di cui al primo comma, previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151 e dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, con carico agli stanziamenti iscritti ai capitoli 13002/01 e 13025/01; alla relativa spesa la Regione fa fronte con propri mezzi.

3. Le autorizzazioni di spesa di cui al primo comma si intendono ridotte per un importo pari alle rispettive anticipazioni e con successiva legge regionale sarà disposto l'impiego delle quote di stanziamenti resisi disponibili.

4. Le anticipazioni disposte in eccesso alle assegnazioni di cui al primo comma restano a carico del bilancio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17 *ter*.

SECHI, Segretario:

Art. 17 *ter*

Azienda Consorziale Trasporti di Cagliari

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in favore dell'Azienda consorziale trasporti di Cagliari, una sovvenzione annua di esercizio per le ex-tranvie trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi dell'articolo 59 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348; la relativa entità è determinata sulla base dei criteri previsti dalla legge n. 1221 del 1952 (cap. 13001).

2. La relativa spesa è valutata in annue lire 6.000.000.000.

3. Nell'anno 1990, nelle more della determinazione di cui al primo comma, ed entro i limiti della spesa autorizzata, sono concessi acconti trimestrali commisurati al 75% dell'ultima sovvenzione ottenuta dall'Azienda.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17 *quater*.

SECHI, Segretario:

Art. 17 *quater*

Ripiano disavanzi di esercizio alle aziende di trasporto

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, con mezzi propri, alla erogazione alle aziende pubbliche e private concessionarie di autoservizi pubblici di linea per viaggiatori di contributi integrativi di esercizio in conto della gestione 1989.

2. I contributi sono erogati ad integrazione degli acconti o dei contributi provvisori pagati a gravare sulla quota proveniente dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'Art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sino alla concorrenza del contributo deliberato per ciascuna azienda dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei trasporti.

3. La spesa per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi è determinata in lire 5.000.000.000 (cap. 13003).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 18.

SECHI, Segretario:

Art. 18

Fondo regionale compensativo delle minori entrate per tariffe agevolate

1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 57 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, è autorizzata, nell'anno finanziario 1990, la spesa di lire 200.000.000 (cap. 13043).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'articolo 19 è stato soppresso dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 19 bis.

SECHI, *Segretario*:

Art. 19 bis

Interventi sugli stagni

1. E' autorizzata nell'anno 1990 la spesa complessiva di lire 4.500.000.000 (Cap. 05078-08) per il completamento del canale di adduzione delle acque di mare agli impianti di stabulazione e del canale di raccolta delle acque bianche del versante aeroportuale nella laguna di Santa Gilla come interventi suppletivi a quelli in corso.

2. Lo stanziamento di cui al precedente comma è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268 per essere attribuito al titolo di spesa 10.3.04/I, lett. a), del programma di intervento per gli anni 1986-1987.

3. Per l'anno 1990 è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per la ricostituzione dei letti di sabbia degli orti dei tapes (arselle) nella valle di policoltura di Torre Vecchia di Marceddì Terralba (Cap. 05078-09).

4. La spesa di cui al precedente terzo comma è disposta, secondo le modalità della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, mediante l'erogazione di un contributo straordinario, sino alla concorrenza dello stanziamento suddetto, a favore della cooperativa di pescatori cui è affidata la gestione ittica della valle.

5. Le limitazioni di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, relative all'ammontare del contributo concedibile, non si applicano agli interventi di cui al precedente comma.

6. Il contributo di cui al precedente quarto comma è erogato, quanto al trenta per cento a titolo di anticipazione, ed il restante settanta per cento a successivi stati di avanzamento dei lavori di importo minimo non inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo dei lavori.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 19 ter.

SECHI, *Segretario*:

Art. 19 ter

Interventi a favore della pesca

1. Al fine di favorire la ripresa dell'attività peschereccia negli impianti di tonnare fisse che operano nelle acque dei compartimenti marittimi della Sardegna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per complessive lire 350.000.000 a favore delle cooperative di pescatori e della società con sede sociale in Portoscuoso che esercitino nell'anno 1990 la pesca di tonno (cap. 05098); detto contributo sarà destinato all'attivazione della campagna di pesca per l'anno 1990 ed ai conseguenti oneri di gestione, ivi compresa la manutenzione di imbarcazioni, l'acquisto, la preparazione e la manutenzione di attrezzature e reti e le retribuzioni per il personale impegnato nella campagna di pesca.

PRESIDENTE. All'articolo 19 ter sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Sanna - Zucca - Barranu - Satta G.

Dopo l'articolo 19 ter è aggiunto il seguente:

Art. 19 quater

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle Cooperative di pescatori o loro consorzi contributi fino all'80% della spesa ammessa per l'acquisto o rinnovo dei mezzi (terra e mare) destinati al miglioramento dell'attività produttiva e al trasporto dei prodotti ai

luoghi di vendita. La spesa prevista, valutata in lire 3.000.000.000, farà capo al Cap. 05098/04 (NI).

In Aumento

- Cap. 12107 (IRPEG) lire 3.000.000.000. (26)

Emendamento aggiuntivo Sanna - Zucca - Barranu - Satta G.

Dopo l'articolo 19 quater è aggiunto il seguente:

Art. 19 quinquies

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino alla concorrenza del 50% della spesa ammessa, alle Cooperative di pescatori o loro Consorzi per il risanamento, rinnovamento e miglioramento del patrimonio ittico attraverso l'immissione di novellame selezionato. La spesa prevista è valutata in lire un miliardo e farà capo al Cap. 05098/05 (NI).

In aumento:

Cap. 12107 (IRPEG) lire 1.000.000.000. (27)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

ZUCCA (P.C.I.). Le ragioni dell'emendamento numero 26 sono molto semplici: si tratta di ipotizzare la concessione alle cooperative dei pescatori di contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa per l'acquisto e il rinnovo dei mezzi destinati al miglioramento dell'attività produttiva, e anche al trasporto dei prodotti nei luoghi di vendita. L'esigenza prospettata da questo emendamento non ha bisogno di grandi argomentazioni; il mondo della pesca vive infatti un momento di particolarissima difficoltà legata principalmente alla diminuzione assoluta dei livelli di pesca. Una diminuzione che, a sua volta, deriva da problemi molto complessi dei quali abbiamo discusso in occasione della mozione sull'inquinamento in tutti gli stagni e in tutte le acque salse, oltretutto nel mare

aperto. E' abbastanza noto che ormai al posto dei pesci nelle reti di profondità si trovano contenitori di plastica, anche a 40 miglia dalla costa.

Quindi, diminuendo i livelli del pescato, i pescatori ovviamente guadagnano di meno e hanno minori possibilità di reinvestire per rinnovare l'attrezzatura e per poter, almeno sul piano di una tecnologia più avanzata, rimontare in parte le perdite che derivano da una diminuzione del prodotto. Allora questo emendamento costituisce una seppur piccola boccata di ossigeno per una categoria che versa in gravissime difficoltà. Queste sono le ragioni dell'emendamento che valgono, a *fortiori*, anche per l'emendamento successivo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Gli emendamenti, che si proponevano la stessa finalità, sono stati presentati in sede di Commissione. In quella occasione la Giunta li ha accolti, incrementando gli stanziamenti dei capitoli di bilancio previsti a favore della pesca; non ha accettato però una modificazione delle norme, anche qui facendo un ragionamento molto semplice. Io credo che non sia corretto innovare e introdurre modificazioni con norme parziali come quelle, seppure rispondenti a una esigenza specifica, proposte con questo emendamento.

Quindi la Giunta in Commissione ha accolto quella parte delle proposte volte ad incrementare le risorse finanziarie da destinare a quel settore. C'è però un problema di riorganizzazione e di revisione di carattere legislativo che va assolutamente, sul piano del metodo, discussa in una sede diversa da quella della legge finanziaria perché diversamente procediamo con interventi parziali che accolgono la domanda di volta in volta attraverso una sensibilizzazione portata in maniera frammentaria.

Da questo punto di vista quindi la Giunta rigetta l'emendamento, peraltro accolto per la parte relativa all'impinguamento dei capitoli. Quindi è chiaro che si è fatto un passo in favore

del mondo della pesca ma sulla base della normativa vigente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 19 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 26. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20.

SECHI, Segretario:

Art. 20

Servizio antincendi

1. Per la realizzazione di strutture fisse da adibire al servizio antincendi e della relativa rete radiotelefonica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 130, secondo comma, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 è incrementata di lire 15.500.000.000 (cap. 05054).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 20 *bis*.

SECHI, Segretario:

Art. 20 bis

Depurazione reflui industrie olearie e casearie

1. E' autorizzata, mediante l'affidamento in regime di concessione alla Società Investimenti Programma Alimentare Sardo (S.I.P.A.S.), la realizzazione di un sistema regionale atto alla soluzione dei problemi derivanti dalle acque di vegetazione della molitura delle olive e dal siero/scotta della lavorazione del latte.

2. Alla relativa spesa, quantificata in complessive lire 83.060.000.000, si fa fronte per il cinquanta per cento col contributo concesso dalla Commissione delle Comunità europee con decisione del 30 novembre 1988 (cap. 09036/02) e per la restante quota con mezzi propri della Regione; a tal fine la spesa di lire 41.530.000.000 è autorizzata in ragione di lire 20.000.000.000 nel 1990 e in ragione di lire 21.530.000.000 nel 1991 (cap. 09036/01).

3. E' autorizzata, nell'anno 1991, l'ulteriore spesa di lire 2.400.000.000 per la gestione dell'intero sistema di cui al primo comma, ugualmente mediante affidamento in regime di concessione alla S.I.P.A.S. S.p.A. (cap. 09036/03).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21.

SECHI, Segretario:

CAPO V

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 21

Finanziamenti ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979

1. L'Amministrazione regionale, al fine di

assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni della Sardegna in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 – escluse quelle relative all'assistenza pubblica – è autorizzata ad erogare agli stessi, per l'anno finanziario 1990, la somma complessiva di lire 11.076.000.000 quale quota dello stanziamento corrisposto dallo Stato ai sensi del ventisettesimo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, così come modificato dal ventiduesimo comma dell'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Detto stanziamento è così suddiviso:

– lire 10.764.000.000 (cap. 04162) da ripartire tra i Comuni della Sardegna:

a) per lire 5.382.000.000 in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune, secondo i dati ISTAT;

b) per lire 5.382.000.000 in misura uguale fra tutti i Comuni, fermo restando che con le somme assegnate ciascun Comune dovrà garantire, prioritariamente, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, le rimanenti somme potranno essere utilizzate anche per il finanziamento delle spese connesse all'ampliamento delle piante organiche conseguente all'esercizio delle funzioni attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979;

– lire 312.000.000 (cap. 11032) da ripartire tra i Comuni di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semi-convittori rispettivamente presso i convitti nazionali "Vittorio Emanuele" di Cagliari e "Canopoleno" di Sassari in ragione del numero dei beneficiari riferiti all'anno scolastico 1990-1991.

3. E' autorizzata, per gli interventi di cui al precedente comma e relativi ai posti gratuiti di studio, l'ulteriore spesa di lire 88.000.000 da sostenersi con mezzi propri della Regione (cap. 11032/01).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 21 bis.

SECHI, Segretario:

Art. 21 bis

Conferenza regionale della cooperazione

1. E' autorizzata nell'anno 1990 la spesa di lire 200.000.000 per l'organizzazione della seconda Conferenza regionale sarda della cooperazione (cap. 10130/01).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Floris - Cabras - Satta A.

L'articolo 21 bis, concernente "Conferenza Regionale della Cooperazione" è sostituito dal seguente:

1. E' autorizzata nell'anno 1990 la spesa di lire 500.000.000 per l'organizzazione della seconda Conferenza regionale sarda della cooperazione (cap. 10130/01). (67)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.* Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 67. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22.

SECHI, Segretario:

Art. 22

Programma di formazione professionale

1. E' sospesa, nell'anno finanziario 1990, l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'articolo 31 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 47.

2. La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1990 è determinata in lire 69.800.000.000 (cap. 10001).

3. La spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, è fissata in lire 100.000.000.000 (capitoli 10001/parte, 10002 e 10003).

4. E' autorizzato, nel 1990, il finanziamento, a valere sui fondi regionali, delle attività corsuali di prosecuzione, di cui alla legge regionale 23 marzo 1985, n. 4, di attività di formazione professionale già attivate nel 1989, a valere su linee di bilancio comunitarie e statali, sulla base dei parametri di spesa riconosciuti nel medesimo anno 1989 che, in relazione alla normativa comunitaria di cui al regolamento CEE 2053/1988 e seguenti, relativi alle missioni dei fondi strutturali ed in relazione ai programmi pluriennali approvati ai sensi della normativa stessa, non fruiscono di linee di finanziamento extra-regionali (cap. 10001).

5. Il limite massimo retributivo per le convenzioni previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, è determinato in lire 80.000 orarie.

6. In conseguenza delle economie di stanziamento verificatesi al 31 dicembre 1989 sono riautorizzate, nell'anno 1990, le seguenti spese:

- lire 210.000.000 (cap. 10013) previste dall'articolo 74 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 per l'effettuazione di un corso triennale di formazione per educatori professionali;
- lire 1.500.000.000 (cap. 10013/01) previste dall'articolo 115 della predetta legge per contributi una tantum agli addetti all'attività formativa;
- lire 1.000.000.000 (cap. 10013/02) previste dagli articoli 13 e 18 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 per contributi per la formazione di nuovi quadri dirigenti ed imprenditori.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Cabras - Floris - Desini

Art. 22

Nel 6° comma secondo alinea dell'articolo 22 le parole: "agli addetti all'attività formativa" sono sostituite dalle parole: "agli enti addetti all'attività formativa". (49)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 49. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 22. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22 bis.

SECHI, *Segretario*:

Art. 22 bis

Commissioni esaminatrici formazione professionale

1. A modifica di quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 e dall'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 1985, n. 8 delle relative commissioni esaminatrici può far parte un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

2. La designazione, con riferimento a ciascuna commissione, è richiesta dalla Amministrazione regionale prescegliendo fra le organizzazioni di cui al comma precedente e con riguardo al numero

di commissioni di volta in volta da costituire.

3. La mancata o ritardata designazione, da parte dell'organizzazione sindacale richiesta, non pregiudica la costituzione della commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22 ter.

SECHI, Segretario:

Art. 22 ter

Fondo sociale

1. A parziale deroga delle competenze stabilite dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, possono gravare sul Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10 le spese per la corresponsione dei sussidi una tantum ai lavoratori disoccupati ai termini dell'articolo 2, punto 1, di detta legge, limitatamente alle richieste pervenute ed in istruttoria al 31 dicembre 1988.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 22 quater.

SECHI, Segretario:

Art. 22 quater

Cantieri scuola e di lavoro

1. Agli allievi-operai avviati nei cantieri scuola e di lavoro previsti dall'articolo 13 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 compete, in analogia a quanto corrisposto agli allievi avviati nei cantieri per scavi archeologici di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10 e successive modificazioni ed

all'articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 ottobre 1986, n. 111, giusto il Decreto Ministeriale 12 dicembre 1977, un assegno per ogni giornata di effettiva presenza; detto assegno subirà gli aumenti previsti dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 418.

2. Lo stesso assegno compete al personale dirigente, capo cantiere-direttore dei lavori per i cantieri per scavi archeologici di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10 nonché al capo cantiere-personale istruttore per i cantieri di cui all'articolo 13 della legge regionale 7 giugno 1984 n. 28.

3. Al capo squadra ed al vice-capo cantiere, ovvero vice istruttore, rispettivamente previsti ed avviati nei cantieri di cui alle precedenti leggi regionali viene applicata una retribuzione lorda giornaliera pari all'80% di quella prevista per il capo cantiere-direttore dei lavori e per il capo cantiere-personale istruttore; allo stesso personale compete inoltre l'assegno giornaliero previsto dalla già citata legge 418 del 1975.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nella misura del 5% del costo totale della mano d'opera prevista per ciascun progetto e fino alla concorrenza massima di lire 5.000.000, le spese di gestione, acquisto materiali ed attrezzature, nonché per il nolo dei mezzi meccanici necessari per il buon funzionamento dei cantieri di cui all'articolo 13 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 23.

SECHI, Segretario:

Art. 23

Pubblica istruzione

1. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 può essere utilizzato anche durante il corso del-

l'anno scolastico 1989-1990 qualora si verificano esigenze gravi ed impreviste.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per l'importo complessivo di lire 1.000.000.000 (cap. 11026) contributi straordinari ai Comuni sede di scuole secondarie superiori ed alle Province per il completamento e l'arredamento di case dello studente o di strutture da destinare a servizi di mensa per gli alunni pendolari delle scuole secondarie superiori; la programmazione della spesa è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31; per dette finalità possono essere utilizzate anche le somme disponibili, quali residui di stanziamento, sul capitolo 11026.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni ed agli organismi preposti all'attuazione del diritto allo studio, non inclusi o inclusi in modo parziale nei precedenti programmi d'intervento della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31, contributi per complessive lire 730.000.000 (cap. 11027); nella ripartizione valgono i criteri ed i parametri fissati dalla Giunta regionale per l'attuazione del programma cui gli interventi si riferiscono.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 23 bis.

SECHI, Segretario:

Art. 23 bis

Manutenzione edifici utilizzati dall'Ente scuole materne per la Sardegna

1. Per l'anno 1990 è autorizzata la spesa di lire 650.000.000 (cap. 11028) per l'attuazione di un programma straordinario relativo alla manutenzione degli edifici di proprietà regionale utilizzati dall'Ente scuole materne per la Sardegna.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato

presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Sanna - Manca - Satta G.

Art. 23 bis

Manutenzione edifici utilizzati dall'Ente Scuole Materne per la Sardegna e degli edifici comunali ad uso di Scuola Materna Statale.

Dopo il 1° comma aggiungere il seguente:

2. Per lo stesso anno è autorizzata la spesa di lire 2.350.000.000 per l'attuazione di un programma straordinario di intervento per la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici comunali autorizzati per il regolare funzionamento della Scuola Materna Statale. (62)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Manca.

MANCA (P.C.I.). Onorevole Presidente, l'emendamento che è stato presentato non è sostitutivo della proposta della Giunta ma integrativo, e riguarda l'edilizia scolastica con riferimento particolare alla scuola materna statale.

La Giunta propone un intervento straordinario di 650 milioni a favore dell'Esmas, per le sue scuole. Il Gruppo comunista ritiene che l'intervento debba essere generalizzato e riguardare, in concreto, l'insieme delle scuole materne con riferimento particolare a quelle statali. E' ovvia a questo punto una considerazione: la scuola materna statale è realizzata nei diversi comuni con grandissima difficoltà, anche perché il settore vive in concreta difficoltà a causa dell'età e dello stato dell'edilizia scolastica di riferimento.

Per questo si propone l'emendamento aggiuntivo, che dovrebbe garantire ai comuni una quota di risorse pari a 2.350.000.000 per l'intervento finalizzato al recupero e alla ristrutturazione degli edifici scolastici del settore. Questo permetterebbe un intervento strutturale notevole che potrebbe anche attirare sulla Sardegna una massa

maggiore di finanziamenti statali proprio a sostegno della scuola materna.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Vorrei precisare intanto che l'articolo 23 bis non è stato proposto dalla Giunta ma dalla Commissione, quindi sicuramente è frutto della presentazione di qualche emendamento. Questo lo sto precisando per una ragione non soltanto di merito, ma anche di metodo. Noi riteniamo che l'emendamento proposto non sia accoglibile perché noi non abbiamo conoscenza esatta dell'entità dell'intervento richiesto. Come è possibile dire che sono necessari due miliardi e trecentocinquanta milioni se noi non abbiamo l'esatta fotografia di quali edifici comunali sono attualmente destinati alla finalità di scuola materna?

Quindi, proprio per richiamare una questione di metodo noi riteniamo di non poter accogliere l'emendamento, anche se la Giunta lo considera come una raccomandazione relativamente all'esigenza di finanziare anche i comuni per questa finalità; accogliendo il merito rinvia alla formulazione di un programma apposito.

PRESIDENTE. Quindi la Giunta non accoglie l'emendamento numero 62. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 23 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 62. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non l'approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24.

SECHI, *Segretario*:

Art. 24

Interventi culturali

1. Nel contesto degli interventi a sostegno delle attività editoriali d'interesse regionale, di cui alla legge regionale 24 ottobre 1952, n. 35, è autorizzata, nell'anno 1990, la spesa di lire 150.000.000 (cap. 11105/01) per la partecipazione della Regione alle fiere annuali del libro di Torino e Francoforte.

2. Nel contesto dei compiti attribuiti alla Regione con l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, sullo stanziamento di cui al capitolo 11195/01 possono essere disposte spese per interventi finalizzati alla fruizione delle raccolte librerie pubbliche e private esistenti in Sardegna, ivi compresi gli oneri derivanti dall'utilizzo di nuove tecnologie (Servizio bibliotecario nazionale e catalogazioni automatizzate), con riferimento anche alle realtà documentarie estensive del bene librario (microforme, audiovisivi, letteratura grigia e simili).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, chiederei la sospensione dell'esame di questo articolo e anche dell'articolo 25, in quanto collegati, per consentire ai Gruppi di valutare la possibilità di presentare alcuni emendamenti.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Da parte della Giunta non vi è alcuna opposizione.

PRESIDENTE. La proposta allora si intende accolta.

Si dia lettura dell'articolo 24 bis.

SECHI, *Segretario*:

Art. 24 bis

Interventi a favore delle scuole dirette a fini speciali

1. E' autorizzata la spesa annua di lire

1.000.000.000 (cap. 11088/01) per la concessione di contributi alle Università della Sardegna a sostegno delle attività di sperimentazione e innovazione didattica con particolare riferimento alle scuole dirette a fini speciali.

2. Le Università presentano programmi di attività contenenti l'illustrazione dei progetti didattici e scientifici e le previsioni finanziarie, dettagliate per voci.

3. La misura del contributo non può essere superiore al 70 per cento della spesa prevista nel progetto e comunque non deve superare i 100.000.000 per ciascuna scuola.

4. La concessione dei contributi è disposta dall'Assessore regionale della pubblica istruzione previa deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle domande presentate, di norma, entro il 30 giugno di ogni anno.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Sanna - Mannoni - Barranu - Satta G.

Art. 24 bis

Aggiungere il seguente comma 1 bis:

I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi per identico tipo di attività organizzata al consorzio tra le Università e tra questi con gli Enti locali. (68)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta

lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 24 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 68. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 24 ter.

SECHI, *Segretario*:

Art. 24 ter

Interventi a favore della condizione giovanile

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata per l'anno 1990 a corrispondere ai Comuni ed alle Province contributi di lire 50.000.000 per il sostegno di attività di informazione, orientamento scolastico, professionale e culturale dei giovani ed in particolare per il funzionamento di sportelli "informa giovani".

2. La spesa per l'attuazione del precedente comma è determinata in lire 2.000.000.000 (cap. 11100).

3. E' autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 1.000.000.000 (cap. 11101) per il finanziamento di una campagna di informazione e di prevenzione delle forme di disagio giovanile e per il sostegno di attività formative ed associative, promosse e realizzate dall'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, sport e spettacolo anche in collaborazione con organizzazioni sportive e culturali del volontariato sulla base di apposito programma approvato dalla Giunta regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento soppressivo totale Sanna -

Barranu - Satta G.

L'articolo 24 ter è soppresso. (28)

Emendamento sostitutivo totale Sanna E. - Manca - Satta G.

Art. 24 ter

L'articolo 24 ter è così sostituito:

Art. 24 ter

(Interventi a favore della condizione giovanile e della programmazione culturale decentrata)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata per l'anno 1990, sulla base di indicazioni programmatiche e relative direttive approvate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della Programmazione, sentita la competente Commissione, a corrispondere ai Comuni che ne facciano richiesta, contributi utilizzabili:

a) per il sostegno di attività di informazione, orientamento scolastico, professionale e culturale dei giovani ed in particolare per il funzionamento di sportelli "informa giovani";

b) per la promozione di attività culturali, collegate alle attività bibliotecarie, nel campo del teatro, del cinema, della musica, dell'informazione e della conoscenza ambientale, paesaggistica e storica del territorio.

2. I contributi sono assegnati in ragione di 5 milioni per i Comuni fino ai 1000 abitanti, in ragione di 20 milioni per i Comuni da 1001 a 20.000 abitanti, in ragione di 35 milioni per i Comuni da 20.001 a 50.000 abitanti e in ragione di 50 milioni per tutti i Comuni superiori a tale ultimo limite demografico.

3. Il contributo per i Comuni riuniti in Consorzio o in Associazione è aumentato del 30%, allo scopo di incentivare e sostenere il collegamento fra Comuni e la programmazione sovracomunale.

4. La spesa per l'attuazione dei precedenti commi è determinata in lire 3.000.000.000 (cap. 11100).

11 - STATO DI PREVISIONE ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT E SPETTACOLO

In Diminuzione

cap. 11101 - L. 1.000.000.000

In Aumento

cap. 11100 (DV) Contributi ai Comuni per il sostegno di attività di informazione, promozione attività culturali (Art. 24 ter della legge finanziaria) + L. 1.000.000.000
diventa L. 3.000.000.000. (76)

Emendamento sostitutivo parziale Cabras - Floris - Dettori

Art. 24 ter

- Nel primo comma le parole "contributi di lire 50.000.000" sono sostituite con le parole "che ne facciano richiesta contributi di importo non superiore a lire 50.000.000".

- Nel secondo comma le parole "promosse e realizzate" sono sostituite con le parole "promosse o realizzate". (79)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 28 ha facoltà di illustrarlo.

SANNA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Questo articolo non è stato proposto dalla Giunta ma è frutto del dibattito in Commissione. Quindi la Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Loretta. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, noi siamo contrari a questo emendamento per ragioni

abbastanza evidenti che emergono dalla stessa rapida lettura del testo. Intanto si mettono insieme interventi abbastanza eterogenei, e si vorrebbe sostituire al testo formulato in Commissione un testo in larga misura di natura e di contenuto diversi.

Il testo formulato in Commissione prevedeva in sostanza due interventi. Un primo intervento a favore dei comuni onde stimolarli ad assumere iniziative tese a promuovere attività di sostegno, di orientamento scolastico, professionale e culturale per i giovani. Si tratta quindi di incentivare l'apertura, presso i comuni, di sportelli (così vengono chiamati) "informa giovani"; di incoraggiare cioè iniziative che molti comuni stanno già prendendo e che rispondono ad una necessità diffusa e reale del mondo giovanile: quella di avere una possibilità di informazione adeguata per destreggiarsi nel grande campo degli interventi dell'amministrazione pubblica. Il secondo intervento prevedeva il finanziamento di iniziative promosse o realizzate - come dice l'emendamento della Giunta - dall'Assessorato competente in materia di prevenzione delle forme di disagio giovanile in genere.

In sostituzione di questo testo, formulato dalla Commissione finanze, l'emendamento ne prevede uno nuovo che, da un lato, conferma il sostegno alle iniziative comunali per l'apertura di sportelli "informa giovani", relativamente al primo intervento; mentre, riguardo al secondo intervento esso viene soppresso e sostituito con uno completamente diverso che prevede appunto l'erogazione a favore dei comuni di contributi per la promozione di attività culturali collegate alle attività bibliotecarie nel campo del teatro, del cinema, della musica, dell'informazione e della conoscenza ambientale, paesaggistica e storica del territorio, pressappoco sull'universo intero, purché queste attività siano promosse ed organizzate attraverso i centri culturali che noi abbiamo ereditato e che stiamo profumatamente pagando.

E' evidente che sarebbe abbastanza sorprendente se la Regione delegasse questa varietà di interventi così ampia, così diversificata (da non essere neppure realizzabile su iniziativa diretta dell'amministrazione regionale), ai centri culturali. Tanto più che si tratta, come dicevo, di attività

molto eterogenee per cui si rischia, quando vengono finanziate dall'amministrazione regionale, una duplicazione di interventi e di finanziamenti. E' evidente infatti che alcuni organismi operanti in campo culturale potrebbero ottenere sia un finanziamento diretto da parte dell'amministrazione regionale, sia un secondo indiretto da parte dei comuni per lo svolgimento delle attività collegate con i centri culturali.

Mi sembra quindi che la norma non possa essere in nessun modo accettata, e che l'intervento in questi campi vada disciplinato in maniera più attenta, più adeguata, più puntuale. Per concludere, non voglio sottolineare più di tanto una incongruenza procedurale contenuta nella norma, quando attribuisce il potere di fissare le direttive in questa materia non all'Assessorato competente, come stabilisce la legge regionale numero 1 del '77, ma all'Assessorato della programmazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cocco. Ne ha facoltà.

COCCO (P.C.I.). Signor Presidente e colleghi, questo articolo mi pare che si inserisca molto bene in questa logica complessiva (dato già messo in evidenza dai colleghi del mio gruppo) di una regressione di stampo centralistico e, in qualche modo, contraria a quei principi di autonomia che sono sanciti e governano il nostro stesso Statuto di autonomia.

E' un tentativo di caduta, in subalternità, dei giovani e degli enti locali. Noi riteniamo che quel che si fa in questo settore è estremamente poco rispetto a quelle che sono le esigenze e i bisogni reali; e quello che si fa, allora, deve essere disciplinato secondo principi che, al di là della quantificazione finanziaria, devono effettivamente stimolare in senso positivo il movimento giovanile. Ci preoccupa - io l'ho già sottolineato e l'emendamento poi presentato tende ad evidenziare questi aspetti - il pericolo per cui, lungi dal favorire il movimento giovanile, si finiscono per attivare processi di soggezione, di formazione e di corrompimento, in ultima istanza, delle coscienze giovanili.

Non sembrino parole forti e dure perché in questo settore noi veramente abbiamo da evidenziare il principio di imparzialità, quando viene

quantificata e attribuita ai comuni una certa disponibilità non discrezionale in quanto si attivino. Questo vuol dire sottrarre un settore delicatissimo ai poteri non della discrezionalità ma dell'arbitrio; uno strumento che, surrettiziamente, può essere utilizzato (se non sul piano delle intenzioni ma oggettivamente) contro gli interessi di aggregazione del mondo giovanile.

Ecco perché sottolineiamo l'estremo pericolo contenuto nei principi dell'articolo; e sottolineiamo la necessità di un intervento che sia di salvaguardia sia della dignità dell'ente locale, sia dei giovani che si devono attivare in questo settore. Non mi dilungo perché voglio stare all'interno dei tempi strettamente regolamentari, ma chiudo sottolineando l'alta valenza che è morale per i giovani, che è di alto rispetto per i principi fondamentali su cui si fonda la nostra stessa autonomia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA (P.C.I.). Per chiedere a nome del Gruppo comunista lo scrutinio segreto sull'emendamento soppressivo numero 28 da noi presentato.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 28 all'articolo 24 *ter*. Prego i segretari di procedere alla chiama.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MEREU SALVATORANGELO

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento numero 28:

presenti	73
votanti	72
astenuti	1
maggioranza	37
favorevoli	45
contrari	27

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Atzori - Baghino - Baroschi - Barranu - Cabras - Cadoni - Carta - Carusillo - Catte - Casu - Cocco - Cogodi - Corda - Cuccu - Degortes - Deiana - Desini - Dettori - Fadda A. - Fadda P. - Fantola - Farigu - Floris - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lorelli - Loretto - Manca - Manchinu - Mannoni - Mannunza - Melis - Meloni - Merella - Mulas F. - Mulas M.G. - Muledda - Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Ortu - Pes - Pili - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Salis - Sanna - Satta A. - Satta G. - Scano - Sechi - Serra A. - Serra G. - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai E. - Usai S. - Zucca - Zurru.

Si è astenuto: il Presidente Mereu Salvatorangelo.)

A seguito dell'approvazione dell'emendamento numero 28, decadono i restanti emendamenti. Si dia lettura dell'articolo 24 *quater*.

SECHI, Segretario:

Art. 24 *quater*

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 giugno 1978, n. 37

1. Il titolo della legge regionale 15 giugno 1978, n. 37: "Erogazioni di contributi ai centri per i servizi culturali operanti in Sardegna - Unione Nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (UN-LA) e Società umanitaria" è così modificato: "Finanziamento dei Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna".

2. Nell'articolo 1 della legge regionale n. 37 del 1978 la frase da "a concedere" fino a "centri" è sostituita dalla seguente: "a finanziare i predetti centri".

3. All'articolo 2 della sopra citata legge regionale la frase "l'erogazione dei contributi" è sostituita con "l'erogazione del finanziamento".

4. L'articolo 4 della medesima legge regionale è sostituito dal seguente: "Il finanziamento è erogato con decreto dell'Assessore della pubblica

istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Il finanziamento è accreditato a favore dei direttori dei singoli centri attualmente esistenti in Sardegna".

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Deiana - Selis - Lorettu - Amadu - Fadda Paolo - Fantola

Dopo l'articolo 24 quater è aggiunto il seguente:

"Art. 24 quinquies

Contributo straordinario alle Università di Cagliari e di Sassari

1. E' autorizzata per l'anno 1990 la concessione di un contributo di lire 50.000.000 (cap. 11088) da ripartire in parti uguali fra le Università di Cagliari e Sassari ad integrazione delle assegnazioni statali per l'attuazione del progetto ERASMUS".

D.L. n. 11-A

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento

Capitolo 11088-02

(1.1.1.5.8.2.06.04) (05.04) - Contributo straordinario alle Università di Cagliari e Sassari per il progetto ERASMUS (Art. 24 quinquies della legge finanziaria)

lire 50.000.000

In diminuzione

Capitolo 03016

FNOL lire 50.000.000
mediante utilizzo della riserva prevista dalla voce

2) della tabella A allegata alla legge finanziaria. (32)

Emendamento aggiuntivo Cabras - Floris - Desini

Dopo l'articolo 24 quater è inserito il seguente:

"Art. 24 sexies

E.R.S.U.

Il paragrafo 2) dell'articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna" è sostituito dal seguente:

2) un rappresentante per ogni Comune sede di Ateneo eletto dai rispettivi consigli comunali. Qualora trascorrono 180 giorni dalla richiesta di designazione senza che il Comune interessato provveda ad eleggere il proprio rappresentante e fino a che non intervenga l'elezione, la rappresentanza del Comune nel consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U. viene garantita dal Sindaco;" (50)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 32 ha facoltà di illustrarlo.

DEIANA (D.C.). Signor Presidente, per illustrare questo emendamento che è quasi necessitato, come cercherò di spiegare succintamente. I progetti ERASMUS, per l'interscambio culturale tra studenti delle università dei paesi membri della Comunità europea, permettono di assegnare ad ogni studente, per circa tre mesi di permanenza, un milione e 600 mila lire; quindi circa 500 mila lire al mese onnicomprensive di tutte le spese. Naturalmente questa cifra è totalmente inadeguata.

La legge regionale sul diritto allo studio, nella passata legislatura, non prevedeva un contributo specifico perché questi progetti non erano stati ancora definiti. Gli ERSU non hanno quindi una normativa di riferimento. D'altra parte non è stato neanche possibile presentare una variazione, in tempi brevi, alla legge sul diritto allo studio, né tanto meno si può attendere la legge di accompa-

gnamento al bilancio da parte dell'Assessorato della pubblica istruzione, in cui affrontare il problema. Si rischierebbe, infatti, di perdere comunque (data l'esiguità delle borse di studio comunitarie), l'opportunità per i nostri studenti di usufruire di questi scambi culturali.

Per questi motivi ritengo necessario e urgente approvare questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO (D.C.) Presidente, approfitto dell'occasione offerta da questo emendamento sugli scambi culturali per sottolineare in quale scarsa considerazione è stato tenuto il Consiglio regionale sardo dai rappresentanti della Federazione Italiana Gioco Calcio che hanno organizzato in Sardegna la partita internazionale, che si svolgerà domani, Italia-Argentina.

E la mia protesta non è mirata ad ottenere il biglietto (non avranno comunque l'onore di vedermi in tribuna), ma - lo ripeto - ad evidenziare il trattamento riservato da questi signori romani, o forse anche sardi, al Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 50 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 32 ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

CABRAS (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. Sulla richiesta contenuta nell'emendamento numero 32, pur concordando sul merito, ritengo che debba trovare una sede diversa dalla legge finanziaria. Io credo che la sede più idonea sia la legge di accompagnamento che l'Assessore alla pubblica istruzione sta definendo e che, quasi certamente, sarà in

Aula nel prossimo mese di gennaio, al massimo ai primi di febbraio. Quindi io pregherei i presentatori di ritirarlo onde evitare che la Giunta, che nel merito è favorevole, debba esprimere in questa sede un parere contrario.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

DEIANA (D.C.). Signor Presidente, io non ho difficoltà a ritirare l'emendamento. Ribadisco però che si corre il rischio di far perdere questi soggiorni di studio.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 32 si intende ritirato.

Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 24 *quater*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 50. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'articolo 25 è sospeso.

Si dia lettura dell'articolo 25 *bis*.

SECHI, *Segretario*:

Art. 25 *bis*

Campionati mondiali calcio 1990
Provvedimenti per manifestazioni collaterali

1. La spesa prevista dall'articolo 83 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, primo comma, è elevata, per l'anno 1990, da lire 1.500.000.000 a lire 2.500.000.000 (cap. 07001/02).

2. Il programma degli interventi per l'utilizzazione dello stanziamento di cui al precedente primo comma è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio, di concerto con gli Assessori della programmazione e della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spetta-

colo e sport.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere nell'anno finanziario 1990 la spesa di lire 2.500.000.000 (cap. 11102/04), per la realizzazione, in raccordo con lo svolgimento dei campionati mondiali di calcio 1990, di un programma organico e straordinario di manifestazioni culturali e di pubblico spettacolo in generale, razionalmente articolato sul territorio.

4. Per la messa a punto e l'attuazione del suindicato programma, l'Amministrazione regionale può avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione di enti ed organismi preferibilmente pubblici, con sede nell'Isola ed in possesso della necessaria capacità tecnico-organizzativa.

5. Il programma delle manifestazioni è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di concerto con gli Assessori della programmazione e del turismo, artigianato e commercio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 25 ter.

SECHI, Segretario:

Art. 25 ter

Modifiche all'articolo 129 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11

1. L'articolo 129 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è sostituito dal seguente:

"L'Amministrazione regionale, a valere sul capitolo 02169, è autorizzata, nelle materie di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto ed in quelle comunque ritenute di interesse generale o alle quali sia interessata la Regione:

a) ad organizzare o a partecipare alla organizzazione di conferenze, convegni, seminari, incontri di studio, attività informative e formative mediante contributi finanziari che possono riguar-

dare anche le spese di rappresentanza per la migliore riuscita delle suddette manifestazioni e quelle relative alla pubblicazione degli atti e che possono essere erogati con anticipazione fino al 40 per cento dell'importo del contributo;

b) ad affidare, mediante convenzioni, ad istituti ed organismi specializzati pubblici o privati, consulenze, studi e ricerche;

c) a pubblicare direttamente gli atti ed i documenti relativi alle attività di cui alle lettere a) e b) del presente articolo".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO (D.C.). Chiedo che l'articolo 25 ter sia sospeso e si passi al successivo.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono opposizioni la proposta dell'onorevole Baghino si intende accolta.

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine del giorno l'onorevole Farigu. Ne ha facoltà.

FARIGU (P.S.I.). Per chiedere l'inserimento all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio della legge regionale rinviata dal Governo "Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1988, numero 4. 'Riordino delle funzioni socio-assistenziali' " (CCLIV). Il provvedimento è stato riesaminato dalla quinta e dalla seconda Commissione ed è stato già trasmesso alla Presidenza.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono opposizioni la proposta si intende accolta.

I lavori riprenderanno questo pomeriggio alle ore 17.

La seduta è tolta alle ore 13 e 55.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas
